

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

331° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
5 ^a - Bilancio	»	18
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	22
10 ^a - Industria	»	25
11 ^a - Lavoro	»	41
12 ^a - Igiene e sanità	»	54
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	62

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	65
--------------------------	-------------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	67
Mafia	»	73
Terrorismo in Italia	»	74

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	77
--	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	84
---------------------------	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

126ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
(R030 000, C21ª, 0017º)

La seduta termina alle ore 14,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

273^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE*La seduta inizia alle ore 11,35.**IN SEDE REFERENTE**(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo**(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo**(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno, con la trattazione degli emendamenti, già esaminati e accantonati, riferiti all'articolo 4 del testo unificato predisposto dal relatore.

Sull'emendamento 4.200, il relatore GUERZONI precisa che la sua eventuale approvazione comporterebbe un intervento di coordinamento con il comma 5 dello stesso articolo 4.

Il presidente VILLONE ricorda che una ipotesi di coordinamento era già stata avanzata, sull'intero articolo 4, quanto alla successione delle disposizioni secondo un ordine logico di regola ed eccezione.

L'emendamento 4.200 è accolto dalla Commissione.

Restano pertanto assorbiti l'emendamento 4.2 e gli emendamenti 4.12 e 4.19, di contenuto identico.

Quanto agli emendamenti 4.7 e a quelli di contenuto identico, il PRESIDENTE ricorda i pareri contrari espressi a suo tempo sia dal relatore che dal rappresentante del Governo. I senatori LUBRANO DI RICCO e PASQUALI dichiarano di mantenere le rispettive proposte di emendamento. Secondo il RELATORE, si tratta in effetti di emendamenti preclusi da precedenti votazioni. Concorda il presidente VILLO-

NE, che dichiara preclusi gli emendamenti 4.7 e quelli di contenuto identico.

Sull'emendamento 4.3, il PRESIDENTE rammenta il parere positivo del relatore e del rappresentante del Governo. Il RELATORE propone di integrare l'emendamento prevedendo che i controlli siano disposti solo in caso di necessità. Il senatore TABLADINI accoglie la proposta e riformula di conseguenza l'emendamento (4.3 nuovo testo), che viene quindi approvato dalla Commissione.

Sull'emendamento 4.30, il RELATORE si pronuncia manifestando una disponibilità di massima ma ritiene opportuno provvedere a una diversa formulazione: pertanto fa proprio l'emendamento in assenza dei proponenti e successivamente lo ritira riservandosi di ripresentarlo in Assemblea in altra formulazione.

Quanto all'emendamento 4.4, il PRESIDENTE, avendo rammentato i pareri negativi del relatore e del rappresentante del Governo, osserva che il nuovo testo dell'articolo 7, proposto dal Governo con l'emendamento 7.100, prevede comunque misure di vigilanza. Il senatore TABLADINI precisa che l'emendamento propone di assicurare la reperibilità, ma si risolve comunque a ritirarlo.

In merito all'emendamento 4.31, il presidente VILLONE ricorda che il relatore ne aveva già rilevato la sostanziale inclusione nel comma 2 dell'articolo 4. Il relatore GUERZONI conferma la sua opinione e l'emendamento viene dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

La Commissione approva l'articolo 4 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente era stato avviato l'esame dell'emendamento 5.3, la cui votazione era stata quindi accantonata. Il senatore PASTORE insiste per l'emendamento, ritenendo opportuno radicare in modo specifico la competenza del giudice minorile. Secondo il RELATORE, il comma 2 va interpretato nel senso che il tribunale competente è quello nel cui territorio opera l'autorità che ha ricevuto la domanda. Il senatore PASTORE considera soddisfacente l'interpretazione del relatore e ritira l'emendamento riservandosi tuttavia, per la discussione in Assemblea, una eventuale proposta di modifica che renda più esplicito quanto sostenuto dallo stesso relatore.

La Commissione approva l'articolo 5 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE precisa che nel testo unificato predisposto dal relatore è stato escluso l'articolo 6, nell'intento di rispettare l'ordine di successione degli articoli del disegno di legge d'iniziativa del Governo. Propone quindi di accantonare l'esame degli emendamenti all'articolo 7, da svolgere alla presenza di un rappresentante del Governo. La Commissione consente.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Sull'emendamento 8.1 il RELATORE esprime un parere contrario, poichè a suo avviso vi sono situazioni, non qualificabili esclusivamente secondo la loro natura politica, che possono giustificare, quale presupposto di fatto, il riconoscimento del diritto di asilo. Il senatore TABLADINI osserva invece che i diritti politici e democratici sono interpretati e garantiti in modo diverso secondo le diverse realtà geografiche: a suo avviso la qualificazione sociale del contesto potrebbe ammettere interpretazioni così estese da alterare i presupposti normativi del diritto d'asilo. Il RELATORE, quindi, si rimette alla valutazione della Commissione, ma ricorda che vi sono eventi di carattere non politico, come ad esempio le catastrofi naturali, che tuttavia giustificano senz'altro il riconoscimento del diritto d'asilo. Il senatore LUBRANO DI RICCO ricorda il caso di alcuni paesi il cui ordinamento penale di per sè potrebbe rendere opportuno il riconoscimento del diritto d'asilo per quanti siano perseguiti in base a norme evidentemente lesive dei diritti umani. Il senatore PASTORE dichiara di comprendere le ragioni sottese all'emendamento 8.1, ma ritiene che la disposizione in questione si riferisce esclusivamente al contesto e non già al presupposto normativo del diritto d'asilo. Il senatore TABLADINI riconosce come ragionevole l'interpretazione del senatore Pastore, ma considera la formulazione del testo suscettibile di valutazioni diverse. Secondo il PRESIDENTE, l'interpretazione del senatore Pastore è la sola ragionevolmente fondata. Concorde il senatore ANDREOLLI, che invita a considerare le disposizioni dell'articolo 8, comma 1 alla stregua di quelle contenute nell'articolo 2 del testo unificato.

L'emendamento 8.1, posto in votazione, non risulta accolto.

Sull'emendamento 8.2, il relatore GUERZONI esprime un parere favorevole e fornisce quindi chiarimenti al senatore Lubrano di Ricco.

La Commissione approva l'emendamento.

L'emendamento 8.5 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del RELATORE, sono quindi approvati gli emendamenti 8.3 e 8.4, di contenuto identico.

La Commissione approva l'articolo 8 nel testo modificato.

L'emendamento 9.7 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 9.2 il senatore GUERZONI esprime un parere contrario. Anche secondo il presidente VILLONE appare inopportuno prescrivere un termine finale per gli eventuali approfondimenti istruttori.

Il senatore TABLADINI si dichiara invece favorevole all'emendamento, che a suo avviso assicura maggiore certezza anche all'interessato. Secondo il senatore PASTORE, l'esigenza di prevenire approfondimenti non necessari e conseguenti ritardi induce a ritenere preferibile una deliberazione motivata della Commissione per eventuali supplementi istruttori. Concorda il presidente VILLONE. Conviene in tal senso anche il senatore LUBRANO DI RICCO, che riformula di conseguenza l'emendamento (9.2 nuovo testo). Nella nuova formulazione, l'emendamento è accolto dalla Commissione.

Circa l'emendamento 9.9, il relatore GUERZONI esprime un parere contrario. Il senatore PASTORE osserva che le comunicazioni in forma sintetica potrebbero limitare le possibilità di difesa. Il presidente VILLONE avverte a sua volta che la traduzione integrale degli atti in caso di errori potrebbe dar luogo a vizi di legittimità. Il senatore PASTORE si dichiara persuaso da tale obiezione. L'emendamento è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

In merito all'emendamento 9.3, il senatore PASTORE si pronuncia criticamente, ritenendo problematica sia l'individuazione delle associazioni che la loro esatta localizzazione. Il relatore GUERZONI esprime un parere contrario, rammentando che alle riunioni della Commissione centrale partecipa un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 9.3. Lo stesso senatore illustra l'emendamento 9.2, che a suo avviso impone opportunamente di valutare la sussistenza di altri titoli di soggiorno. Il relatore GUERZONI si dichiara favorevole all'emendamento, ancorchè probabilmente implicito nel testo.

Posti congiuntamente in votazione, sono accolti gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.4, di contenuto identico.

Con il parere favorevole del RELATORE, sono approvati anche gli emendamenti 9.5 e 9.7, di contenuto identico.

Quanto agli emendamenti 9.3 e 9.6, di contenuto identico, il presidente VILLONE osserva che senza un termine finale il procedimento rimarrebbe aperto per un tempo indefinito. Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che perfino per le sentenze definitive di condanna è prevista la possibilità di revisione. Secondo il presidente VILLONE il paragone non è pertinente poichè in sede amministrativa è sempre possibile una nuova decisione eventualmente a seguito di una nuova domanda. Il relatore GUERZONI manifesta perplessità sulla formulazione dell'emendamento e si dichiara disponibile verso di esso esclusivamente se la possibilità di una nuova decisione viene limitata nel tempo necessario per la definizione di un eventuale ricorso. Secondo il presidente VILLONE è comunque preferibile un nuovo procedimento. Il relatore GUERZONI invita quindi il proponente a ritirare l'emendamento con la riserva di riesaminare la questione per la discussione in Assemblea. Il

senatore PASTORE sostiene che ogni provvedimento amministrativo può essere riconsiderato in base al principio generale di autotutela. Anche il presidente VILLONE afferma la possibilità della revoca del provvedimento precedente per la sopravvenienza di fatti nuovi. Il relatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 9.3, unitamente al 9.6.

L'emendamento 9.8 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

La Commissione approva l'articolo 9 nel testo modificato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra e motiva l'emendamento 10.2, al quale il presidente VILLONE e il relatore GUERZONI oppongono le proprie perplessità, pur ritenendo che l'emendamento possa essere accolto poichè non modifica sostanzialmente gli effetti normativi della disposizione contenuta nel comma 1. L'emendamento è approvato dalla Commissione.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 10.12 mentre l'emendamento 10.8 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'esame degli emendamenti 10.13 e 10.9, di contenuto identico, viene momentaneamente accantonato.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

274^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3236) *Norme in materia di conflitti di interesse*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) *PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il sottosegretario BETTINELLI, riprendendo il proprio intervento iniziato nella precedente seduta, dà atto al Servizio studi del Senato dell'accurata ricerca svolta sull'argomento. Si sofferma poi sull'articolo 7 e sul ruolo del *trustee*, la cui disciplina è stata introdotta nell'ordinamento mediante la ratifica della convenzione dell'Aja adottata il 1 luglio 1985. L'elenco dei gestori è tenuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il *trustee* difficilmente può essere una persona fisica. L'esperienza statunitense è in questo senso ed opportunamente il regolamento di attuazione potrebbe esplicitare tale profilo. Tra gli obblighi posti a carico del gestore vi è quello di non poter rifiutare l'incarico. Spetta invece all'Autorità garante valutare l'incompatibilità derivante, eventualmente, da un'insufficiente attività di alienazione o da eventuali operazioni simulate. L'Autorità garante si limita in ogni caso a trasmettere i risultati degli accertamenti compiuti ai soggetti destinatari, in primo luogo, al Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle Camere, senza adottare misure sanzionatorie di natura politica, di competenza di altri organi. Sarà una mozione di sfiducia, ad esempio, se l'interessato è un componente del Governo. L'Autorità garante individua il gestore del patrimonio e trasferisce a questi d'ufficio beni e valori. Si esclude che nella specie ricorra un'illegittimità costituzionale, derivante da una sorta di coartazione della volontà dell'interessato, in quanto l'inattività di costui viene interpretata come una rimessione alle decisioni dell'Autorità stessa. Quale ulteriore conseguenza si può ipotizzare per le altre «figure assimilate» anche la decadenza dall'incarico per il venir meno dei presupposti.

L'Autorità garante esercita una generale forma di vigilanza sui contratti di trasferimento, i quali si devono conformare a modelli prestabiliti. A favore del gestore non è pattuito alcun compenso in maniera specifica, ma a questo titolo possono essere pattuite forme di compartecipazione ai risultati della gestione. Dal momento del trasferimento, la gestione diventa comunque «cieca» (art. 8). Tra gli altri compiti del gestore figura quello di procedere all'accertamento del valore economico complessivo del patrimonio trasferito e alla restituzione dei valori patrimoniali alla cessazione dell'incarico, restituzione finale che potrebbe anche rivelarsi passiva in caso di attività economiche non fiorenti. Sulla correttezza della gestione vigila l'Autorità garante, la quale detiene poteri limitati di sanzione amministrativa, fino alla facoltà di revocare il gestore in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla gestione stessa.

In merito all'articolo 10, il Sottosegretario pone in evidenza il carattere neutro delle operazioni fiscali compiute ed osserva che il patrimonio del gestore risulta nettamente separato rispetto ai beni patrimoniali trasferiti al gestore. Nel contratto di trasferimento si fissa anche l'entità del reddito da corrispondere all'interessato, entro il limite di un miliardo di lire al semestre; il gestore provvederà all'investimento delle somme ulteriori. Rispetto all'articolo 13, comma 6, rileva che non ha ragion d'essere il dubbio sollevato dal senatore Passigli per l'ipotesi di contrasto fra le Autorità di controllo e di garanzia, dal momento che nella citata disposizione si prevede la loro riunione in apposita conferenza proprio ai fini conciliativi. Conclude riservandosi di ritornare sul contenuto di singole disposizioni nel prosieguo del dibattito.

Il senatore PASTORE sollecita un chiarimento sui compensi dovuti al gestore, nonché sul limite di un miliardo di lire che può essere corrisposto all'interessato: tale somma potrebbe essere ritenuta insufficiente, ad esempio, per la gestione dei beni patrimoniali trattenuti.

Il sottosegretario BETTINELLI ribadisce che il compenso per il gestore può assumere varie forme, quali la partecipazione ai risultati della gestione oppure l'acquisizione di alcuni cespiti dei beni conferiti. Tale profilo è appunto lasciato alla libera pattuizione delle parti. Durante la gestione vengono meno in capo all'interessato i diritti e i poteri conseguenti alla titolarità del patrimonio e delle attività economiche trasferite.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene problematica la dimostrazione del carattere simulato di certe operazioni. A questo proposito il sottosegretario BETTINELLI rileva che la disciplina non deroga al consueto onere della prova.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato

(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **COSTA.** - *Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **DIANA Lino.** - *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **GERMANÀ ed altri** - *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **PEDRIZZI ed altri.** - *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **PIERONI.** - *Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 giugno e rinviato nella seduta del 17 giugno.

Il senatore MAGNALBÒ, richiamandosi alla genesi della XIII disposizione, sostiene che ad essa non è estranea una volontà sanzionatoria nei confronti dei componenti della Casa Savoia. Secondo una concezione diffusa tuttavia la norma potrebbe anche non essere più ritenuta applicabile ai discendenti ultimi e nemmeno alle vedove, dal momento che si potrebbe dubitare sul carattere perenne di certi imperativi giuridici. Tale dubbio può valere anche nei confronti dello stesso articolo 139 della Costituzione. In questa fase storica l'abrogazione della disposizione predetta costituisce un atto dovuto, un atto di civiltà e di rispetto per le libertà ed i diritti di ciascun cittadino. Confida quindi in un rapido esame dei disegni di legge e conclude manifestando la propria preferenza, semmai, per un ordinamento sovranazionale di impronta carolingia.

Il presidente VILLONE fa presente che i senatori Diana, Misserville e Rotelli, i quali hanno preannunciato loro interventi, potranno prendere la parola in una successiva seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A007 000, C01^a, 0104^o)

Il PRESIDENTE avverte che, l'ordine del giorno delle sedute previste per mercoledì 24 e giovedì 25 giugno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3053-B, sulla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2425, 203 E 554**

Art. 4.

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: «invita lo straniero ad eleggere domicilio», con le seguenti: «autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, stabilendo un proprio domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge».

4.200

IL RELATORE

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: «invita lo straniero ad eleggere domicilio», con le seguenti: «autorizza lo straniero a soggiornare».

4.2

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, dopo le parole: «eleggere domicilio nel territorio dello Stato», inserire le seguenti: «ai soli fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge».

4.12

LUBRANO DI RICCO

4.19 (Identico all'em. 4.12)

DIANA Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera b-bis) l'autorità che riceve la domanda provvede all'audizione del richiedente l'asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto

d'asilo, richiede al Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica. Nell'ipotesi indicata al comma 4, lettera *b-ter*), e qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente comma».

4.7

MARCHETTI

4.14 (Identico all'em. 4.7)

LUBRANO DI RICCO

4.21 (Identico all'em. 4.7)

DIANA Lino

4.27 (Identico all'em. 4.7)

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'autorità di Pubblica sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo».

4.3

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'autorità di Pubblica sicurezza ove necessario dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo».

4.3 (Nuovo testo)

TABLADINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con facoltà di adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera raccomandata all'autorità che ha ricevuto la domanda d'asilo».

4.30

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «articoli 7 e 11», inserire le seguenti: «L'Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo spirare del predetto termine».

4.4

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asilo».

4.31

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Art. 5.

Al comma 2, sostituire le parole: «territorialmente competente», con le seguenti: «del luogo di presentazione della domanda».

5.3

PASTORE, MAGGIORE

Art. 8.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «socio-politica» con la seguente: «politica».

8.1

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'esercente la potestà genitoriale o tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente».

8.2

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ogni altro fatto che l'interessato voglia esporre».

8.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero».

8.3 LUBRANO DI RICCO

8.4 (Identico all'em. 8.3) DIANA Lino

Art. 9.

Al comma 1, dopo le parole: «La commissione centrale» inserire le seguenti: «integrata con un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale».

9.7 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «che non può protrarsi comunque oltre sessanta giorni dall'audizione».

9.2 LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria».

9.2 (Nuovo testo) LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sopprimere le parole: «in forma sintetica».

9.9 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decisione è comunicata, contestualmente alla notifica, con lettera raccomandata all'associazione umanitaria con sede più vicina al luogo in cui si trova il richiedente».

9.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «notificazione,» inserire le seguenti: «salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e».

9.1

MARCHETTI

9.2 (Identico all'em. 9.1)

LUBRANO DI RICCO

9.4 (Identico all'em. 9.1)

DIANA Lino

Al comma 6, sostituire le parole: «ai quali sia stato rifiutato lo status di rifugiato» con le altre: «ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo».

9.5

LUBRANO DI RICCO

9.7 (Identico all'em. 9.5)

DIANA Lino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo può rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste».

9.3

LUBRANO DI RICCO

9.6 (Identico all'em. 9.3)

DIANA Lino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È vietato in ogni caso l'invio dello straniero verso un paese nel quale egli fondamentalmente indica di essere perseguitato».

9.8 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Art. 10.

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via eccezionale».

10.1 MARCHETTI

10.2 (Identico all'em. 10.1) LUBRANO DI RICCO

10.6 (Identico all'em. 10.1) DIANA Lino

Al comma 2, sostituire le parole: «per il medesimo motivo» con le altre: «per motivi umanitari».

10.12 LUBRANO DI RICCO

10.8 (Identico all'em. 10.12) DIANA Lino

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 17».

10.13 LUBRANO DI RICCO

10.9 (Identico all'em. 10.13) DIANA Lino

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

141^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il ministro dei trasporti e della navigazione Burlando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI(R033 004, C05^a, 0015^o)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: seguito dell'audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione (R048 000, C05^a, 0001^o)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa il 10 giugno.

Il senatore FERRANTE, precisato che le richieste di chiarimenti che si accinge a formulare non sono limitate all'oggetto specifico dell'audizione, sottolinea che alcune considerazioni del Ministro in ordine alle ampie disponibilità finanziarie esistenti evidenziano la scarsa capacità di realizzazione degli interventi infrastrutturali; rispetto a ciò sembra emergere una difficoltà del Governo a promuovere l'attività dei

centri di spesa responsabili della gestione delle risorse. Le indicazioni del referto della Corte dei conti sul consuntivo delle Ferrovie dello Stato S.p.A. del 1995 e del 1996, peraltro esplicitate nuovamente anche nel referto relativo agli esercizi più recenti, evidenziano un esercizio contraddittorio e insufficiente da parte del Ministero dei poteri di indirizzo e vigilanza; è necessario quindi valutare l'opportunità di adottare misure, anche con un intervento del Parlamento, che rimodulino e rafforzino tali poteri. Tra gli ulteriori rilievi formulati dalla Corte dei conti, sottolinea quelli relativi al ritardo nell'adozione del piano di impresa 1997-2000, alla sostenibilità del progetto dell'Alta velocità, al contenzioso fiscale e allo svolgimento delle funzioni legali. Specie considerando che essi riguardano esercizi recenti, è necessario chiarire le cause che hanno rallentato il processo di riorganizzazione e ammodernamento del sistema di trasporto nonostante l'impegno con cui il Governo sta cercando di realizzarli. Inoltre, sembra essenziale affrontare la questione relativa alla sovrapposizione delle competenze nella attività di vigilanza tra Ministero del tesoro e Ministero dei trasporti.

Dopo aver riconosciuto che si tratta di un progetto ancora in fase di valutazione preliminare, si sofferma sull'ipotesi di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, osservando che sarebbe opportuno che esso sia inserito in una più ampia programmazione della politica dei trasporti nel Paese.

Il senatore MANTICA, dopo aver osservato che sono passati cinque anni dalla stipulazione della concessione con le Ferrovie dello Stato S.p.A, rileva che la costituzione dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti appare non ancora completata. Occorrerebbe comprendere se le carenze riscontrate nell'operatività delle Ferrovie siano riconducibili a tale ritardo. Si sofferma, inoltre, sulla necessità di un piano di potenziamento dei porti del Mezzogiorno al fine di rafforzare le reti di trasporto marittimo interno; dopo aver evidenziato che tali soluzioni alternative al trasporto ferroviario faciliterebbero lo sviluppo delle aree depresse, sottolinea che il Governo sembra interessato a valorizzare esclusivamente i porti per i traffici internazionali. In relazione al tema relativo ai trasporti interni fluviali e lacuali, rileva la mancata soluzione della questione della navigabilità del Po e la disattenzione nei confronti dei trasporti lacuali, che costituiscono un valido strumento per lo sviluppo del turismo. Per quanto riguarda la scarsa capacità di realizzazione delle opere, infine, nel sottolineare l'assenza di strumenti innovativi, ricorda brevemente l'esperienza dei consorzi *ad acta*, che, tra l'altro, avevano anche una responsabilità finanziaria nel caso di spesa superiore a quella preventivata.

Il senatore CURTO ricorda che nella precedente seduta il ministro Burlando ha sollevato alcune perplessità sull'efficienza degli interporti a rete; si domanda, quindi, se l'esigenza di razionalizzazione degli interventi causata dalla limitatezza delle risorse, non richieda un'azione più decisa per impedire la realizzazione degli interporti a rete.

Il senatore TAROLLI, nel ricordare che le grandi reti di comunicazione verso il Nord costituiscono una condizione necessaria per lo sviluppo del Mezzogiorno, sottolinea l'importanza del collegamento attraverso il Brennero con la Germania e l'opportunità di non penalizzare tale direttrice a favore di eventuali collegamenti alternativi attraverso la direttrice tirrenica e la Svizzera.

Il ministro BURLANDO, dopo aver ricordato che l'ingente ammontare di risorse disponibili non è costituito esclusivamente da residui passivi, sottolinea che il quadro finanziario complessivo – con risorse programmate per numerosi esercizi – evidenzia che il problema principale non sembra essere quello dell'attivazione di ulteriori risorse, ma della loro utilizzazione. Ricorda che il Ministero dei trasporti non è un soggetto diretto di spesa, ma eroga risorse ad altri soggetti con responsabilità autonoma nella gestione; le riforme attuate con i recenti decreti legislativi hanno fornito un ulteriore impulso al processo di decentramento che dovrà coinvolgere anche le attività residuali tuttora di competenza del Ministero. In relazione alle osservazioni della Corte dei conti, precisa che il referto più recente, relativo agli esercizi successivi al 1996, esprime apprezzamento per alcune iniziative intraprese dal Governo, soprattutto nell'attività di vigilanza; per quanto riguarda quest'ultima, ricorda l'istituzione di una apposita unità, collocata inizialmente presso la direzione generale della motorizzazione, con separazione tra funzioni tecniche e amministrative, e successivamente – in seguito al regolamento di riforma del Ministero – attraverso il superamento di tale divisione, con il conferimento di un ruolo prioritario nell'intera politica dei trasporti. Osserva che il ritardo nel predisporre un'efficace azione di vigilanza può aver accentuato alcune difficoltà, specie perchè non si è avuta una sufficiente definizione degli indirizzi generali di politica dei trasporti. Ricorda, inoltre, che con il recepimento della direttiva europea relativa alla separazione tra rete infrastrutturale e gestione, si ha ormai il completo adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria; precisa, peraltro, che il recente Documento di programmazione economico-finanziaria pone l'obiettivo di realizzare una separazione non solo contabile, ma anche societaria, tra reti e gestione. Per quanto riguarda il progetto relativo alla Alta velocità, sottolinea che esso è stato ampiamente modificato attraverso il rafforzamento della separazione tra rete e trasporti, valorizzando l'intervento pubblico per la realizzazione delle infrastrutture e aprendo agli apporti di capitale privato la parte relativa alla gestione.

In relazione al cabotaggio, condivide l'osservazione del senatore Mantica relativa ai vantaggi per il Mezzogiorno derivanti dal rafforzamento di tale rete di trasporto; fa presente, peraltro, che nel quadro del sistema portuale e del relativo programmato percorso di sviluppo, solo cinque porti meridionali effettuano in prevalenza servizi internazionali e i numerosi altri operano nel cabotaggio di persone e merci. L'ammodernamento della flotta nazionale, pubblica e privata, realizzato negli ultimi anni, conferma peraltro il rinnovato interesse per tale sistema di trasporto alternativo. Poichè il completamento degli interventi per la navigabi-

lità del Po richiede una soluzione del problema della foce, rileva che la programmazione della attivazione di due canali navigabili, realizzata attraverso l'accordo di tutte le regioni, consente di prevedere una rapida conclusione di questa annosa questione; in relazione ai trasporti interni, ricorda, inoltre, la recente approvazione della legge sui trasporti lacuali, che attiva risorse destinate al rinnovo della flotta di trasporto pubblico. Per quanto riguarda le direttrici di collegamento con gli altri Paesi, pur evidenziando l'importanza di ciascuna di esse, osserva che si rilevano notevoli differenze tra i costi di gestione. Con riferimento alla problematica degli interporti, ribadisce che gli interporti a rete sono inefficienti e sembrano soddisfare maggiormente logiche distributive che di politica dei trasporti; ricorda, peraltro, che non possono essere imposte scelte in ambiti in cui l'autonomia regionale ha un ruolo sempre più determinante. Si sofferma, infine, sugli obiettivi della imminente conferenza nazionale dei trasporti che si propone di avviare la riforma del settore, affrontando le singole problematiche in una visione complessiva di medio periodo.

Il seguito dell'indagine è, quindi, rinviato.

La seduta termina alla ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

181ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUL SOPRALLUOGO IN SPAGNA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0082ª)

Il presidente SCIVOLETTO informa che la delegazione della Commissione, recatasi in Spagna dal 15 al 19 giugno scorso, ha compiuto un proficuo lavoro di approfondimento in relazione a tematiche di grande rilievo ed interesse, sia nel corso degli incontri tenutisi con esponenti del massimo livello politico ed istituzionale (il Ministro dell'agricoltura, i Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti), che nel corso di alcuni incontri a carattere tecnico (con alti dirigenti del Ministero ed esponenti del mondo associativo agricolo), nonché, infine, nel corso di sopralluoghi sul campo, relativamente al settore olivicolo ed agrumicolo. Preannuncia pertanto, sulla scorta degli incontri avuti e del materiale raccolto, la elaborazione di una documentazione scritta che potrà formare oggetto anche di una relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento.

IN SEDE CONSULTIVA**(3234) Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si era svolta la relazione da parte del senatore Preda e c'era stato un intervento preliminare da parte del senatore Bettamio.

Il senatore SARACCO si sofferma sulle caratteristiche peculiari dello strumento normativo costituito dalla legge comunitaria, come definita dalla legge n. 183 del 1987, nonché sulle caratteristiche della attuale legge comunitaria in discussione, relativa al solo anno 1998. Prende quindi in considerazione alcune tematiche inerenti al settore agricolo e ai connessi profili di politica comunitaria a favore del settore: ritiene infatti utile approfondire le ragioni che determinano il vantaggio competitivo di cui godono altre agricolture europee, rispetto all'agricoltura nazionale; ritiene altresì utile un approfondimento sulle reali capacità del comparto agricolo di strutturarsi a livello di piccole e medie imprese agricole, chiedendosi se ciò non richieda la elaborazione di una politica comunitaria *ad hoc* che tenga conto, a tal fine, delle caratteristiche del comparto agricolo.

Il senatore BETTAMIO, intervenendo ad integrazione del precedente intervento, ribadisce l'imbarazzo e le perplessità che il perdurante ricorso allo strumento della legge comunitaria determina. E ciò in quanto lo strumento della legge comunitaria ha potuto, a suo avviso, svolgere un ruolo utile come *escamotage* normativo per consentire tempi più celeri di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria. Il ricorrere anche oggi a tale strumento non può che destare seri dubbi, tenuto conto che si prevede la attuazione di normative assai complesse e delicate, come le normative in materia di trasporti, di sicurezza, di tutela dei dati personali, di zone svantaggiate. Richiama pertanto l'esigenza di una più corretta e rigorosa modalità di attuazione della normativa comunitaria e di individuare, in ambito parlamentare, canali procedurali che consentano una disamina delle normative comunitarie sin dalla fase di adozione e di elaborazione delle medesime.

Il presidente SCIVOLETTO, nel convenire sulle considerazioni di metodo svolte dal senatore Bettamio, richiama l'attenzione della Commissione sulla esigenza di approfondire comunque le normative richiamate nei vari allegati al provvedimento in esame, e in particolare nell'allegato D, per il quale sono previste modalità di attuazione in via amministrativa.

Propone quindi, tenuto conto anche delle richieste avanzate da alcuni senatori in relazione a programmate riunioni dei Gruppi parlamentari, di rinviare il seguito dell'esame.

Concorda la Commissione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R029 000, C09ª, 0031ª)

Il PRESIDENTE ricorda che è programmato per la seduta di domani il seguito dell'audizione del Commissario straordinario dell'INEA, professor Fabiani, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla spesa, sui costi e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura e che, giovedì alle 14,30, si terrà, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la programmata audizione del Presidente dell'Ente per la tutela del lupo italiano in relazione all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 811, 1083, 1450 e 1631.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

164ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(1375) DE CAROLIS ed altri. – *Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano*

(1775) MACONI ed altri. – *Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico*

(2129) MANTICA ed altri. – *Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico*

(2204) SELLA di MONTELUCE ed altri. – *Norme per lo svolgimento di attività fieristiche*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con modificazioni e con il seguente titolo «Legge quadro sul sistema fieristico»)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 16 giugno.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto appositamente costituito e pubblicato in allegato alla seduta del 5 maggio.

Il relatore DE CAROLIS dà per illustrati gli emendamenti 7.16, 7.1, 7.17 e 7.15.

Il presidente CAPONI dà, a sua volta, per illustrati gli emendamenti 7.9, 7.11 e 7.10.

Il senatore ZILIO dà per illustrati gli emendamenti 7.6 e 7.7.

Il senatore SELLA di MONTELUCE illustra l'emendamento 7.8 (teso ad assicurare una più ampia rappresentanza degli organismi associativi dei soggetti organizzatori di fiere); 7.3 e 7.4 (che risolvono problemi di congruenza e di precisazione del testo normativo).

Il senatore PONTONE dà per illustrati gli emendamenti 7.13, 7.5 e 7.14.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 7.12, teso a garantire la rotazione delle cariche nell'ambito del comitato tecnico-consulativo.

Si passa all'espressione dei pareri di relatore e Governo.

Il relatore DE CAROLIS esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.9 e 7.11; nonchè sugli emendamenti 7.6, 7.8 e 7.13, di contenuto identico, esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 7.10, 7.5, 7.17, 7.3 e sugli emendamenti 7.15, 7.7, 7.4 e 7.14, di contenuto identico; esprime invece parere contrario sull'emendamento 7.12.

Il sottosegretario CARPI si uniforma ai pareri espressi dal relatore.

Il presidente CAPONI fa notare che gli emendamenti 7.9, 7.6, 7.8, 7.13, 7.1, 7.10 e 7.5 – tesi tutti ad aumentare il numero dei componenti del comitato tecnico-consulativo – hanno registrato il parere contrario della 5^a Commissione permanente. Egli ritiene, però, che l'emendamento del relatore 7.17, col quale si stabilisce che i componenti effettivi e quelli supplenti svolgono la loro attività a titolo gratuito, sia idoneo a far ritenere superato tale parere. Ricorda in proposito che la stessa Commissione bilancio ha dichiarato che con l'approvazione di quest'ultimo emendamento verrebbe meno il parere contrario precedentemente espresso nei confronti dell'intero articolo 7.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione gli emendamenti 7.16, 7.9, 7.11; 7.6, 7.8 e 7.13 (di contenuto identico), risultandone conseguentemente precluso l'emendamento 7.1.

Il presidente CAPONI avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento 7.10 determinerebbe l'assorbimento dell'emendamento 7.5, sul quale, pure, relatore e Governo hanno espresso parere favorevole.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 7.10 del senatore PINGGERA (che lo ritiene più aderente al dettato costituziona-

le) e la dichiarazione di voto contrario allo stesso emendamento, e favorevole invece all'emendamento 7.5, del senatore PONTONE, posto ai voti l'emendamento 7.10 è approvato dalla Commissione, risultandone conseguentemente assorbito l'emendamento 7.5.

Il senatore PINGGERA dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 7.12, ritenendo importante l'affermazione del principio della rotazione delle cariche.

Sollecitato dal relatore DE CAROLIS, il senatore PINGGERA si dichiara disposto a trasformare tale emendamento nel seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 1375, 1775, 2129 e 2204,

impegna il Governo

a prevedere nel regolamento di attuazione della presente legge che il mandato dei membri del Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, non sia rinnovabile.

0/1375-1775-2129-2204/1/10

PINGGERA

Il senatore SELLA di MONTELUCE ritiene che il principio della rotazione degli incarichi vada temperato con quello teso a conservare in seno al Consiglio i componenti che, attraverso la loro attività, abbiano acquisito le necessarie competenze. Si dice, pertanto perplesso sull'ordine del giorno.

Perplessità vengono manifestate anche dal senatore MICELE, il quale riscontra una contraddizione fra il testo normativo che si verrebbe ad approvare – che prevede la rinnovabilità degli incarichi – e l'impegno che il Governo assumerebbe in senso contrario.

Il senatore PINGGERA riformula conseguentemente l'ordine del giorno n. 1 nel testo seguente:

«La 10ª Commissione permanente,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 1375, 1775, 2129 e 2204,

impegna il Governo

in sede di attuazione della presente legge ad attivarsi affinché il mandato quadriennale dei membri del Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, non sia rinnovabile più di una volta.

0/1375-1775-2129-2204/1/10 (Nuovo testo)

PINGGERA

Il sottosegretario CARPI dichiara di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione e il senatore PINGGERA non insiste per la sua votazione.

La Commissione approva quindi con separate votazioni gli emendamenti 7.17 e 7.3; nonchè, con unica votazione, gli emendamenti 7.15, 7.7, 7.4 e 7.14.

Previa approvazione dell'articolo 7 nel testo emendato, si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore PINGGERA illustra gli emendamenti 8.5, 8.8, 8.7, 8.9, 8.6, 8.4 e 8.10, tesi, nel loro assieme, a salvaguardare le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il relatore DE CAROLIS dà per illustrato l'emendamento 8.1.

I senatori PONTONE, SELLA di MONTELUCE e ZILIO danno a loro volta per illustrato gli emendamenti 8.11, 8.2 e 8.3.

Il presidente CAPONI fa presente al senatore Pinggera che gli emendamenti 8.4 e 8.10, a sua firma, appaiono nella sostanza assorbiti dall'emendamento 1.100 del relatore approvato nella scorsa seduta.

Conseguentemente il senatore PINGGERA ritira i suddetti emendamenti.

Il relatore DE CAROLIS esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

Si uniforma il sottosegretario CARPI.

Si passa alle votazioni.

Gli emendamenti 8.5, 8.8, 8.7, 8.9, 8.6 e 8.1, con separate votazioni, sono approvati dalla Commissione, con conseguente assorbimento degli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.11, di contenuto analogo all'emendamento 8.1

È quindi posto ai voti ed approvato dalla Commissione l'articolo 8 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 9.

Il senatore PINGGERA ritira l'emendamento 9.5, ritenendolo assorbito dall'emendamento 1.100, già approvato dalla Commissione.

Il presidente CAPONI dà per illustrati gli emendamenti 9.3 e 9.4.

Gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.6 sono parimenti dati per illustrati dai senatori SELLA di MONTELUCE, PONTONE e PINGGERA.

Il relatore DE CAROLIS e il sottosegretario CARPI esprimono parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 9.3, 9.1 e 9.2, risultandone conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.6 e 9.4.

Posto ai voti è, quindi, approvato l'articolo 9 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore DE CAROLIS presenta una riformulazione dell'emendamento 10.10, tesa ad ottemperare ai pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente.

Il presidente CAPONI illustra l'emendamento 10.6, col quale si intende rendere più confacente al testo il titolo dell'articolo 10; dà per illustrato l'emendamento 10.7, ricordando, peraltro, come tutti gli emendamenti successivi al 10.6 risulterebbero preclusi o assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 10.10 (nuovo testo) del relatore.

Il senatore PONTONE dà per illustrato l'emendamento 10.3

Il relatore DE CAROLIS dà per illustrati gli emendamenti 10.1 e 10.2.

Il senatore SELLA di MONTELUCE fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 10.8 e 10.9.

Il senatore PINGGERA manifesta l'intenzione di presentare un subemendamento all'emendamento 10.10 (nuovo testo) del relatore, teso a prevedere l'esenzione dall'INVIM degli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio degli enti fiera da parte delle società per azioni o a responsabilità limitata costituite.

Il presidente CAPONI fa presente che un tale subemendamento dovrebbe essere sottoposto, per il prescritto parere, alla 5ª Commissione permanente, la quale presumibilmente esprimerebbe parere contrario per mancanza di copertura finanziaria, con i connessi effetti procedurali; invita pertanto il senatore Pinggera a soprassedere.

Il senatore PINGGERA aderisce alla richiesta del Presidente, sottolineando, però, l'importanza del problema.

Il senatore SELLA di MONTELUCE dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 10.10 (nuovo testo).

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Il relatore DE CAROLIS esprime parere favorevole sull'emendamento 10.6; invita al ritiro degli emendamenti 10.3 e 10.9; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 10.7; esprime infine parere contrario sull'emendamento 10.8.

Il sottosegretario CARPI si uniforma ai pareri espressi dal relatore.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 10.10 (nuovo testo) il senatore SELLA di MONTELUCE, pur dichiarandosi favorevole a detto emendamento, onde consentire la rapida approvazione del provvedimento, lamenta che, a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio, sia venuta meno la possibilità di assicurare alle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali il vantaggio fiscale necessario per rendere appetibile ai privati gli enti fieristici. Egli auspica, pertanto, che il Governo provveda a tale scopo nell'ambito della prossima manovra di bilancio.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 10.10 (nuovo testo) e 10.6 sono quindi approvati dalla Commissione, risultandone conseguentemente preclusi o assorbiti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 10.

È quindi posto ai voti e approvato dalla Commissione l'articolo 10 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento 11.1 riferito all'articolo 11, che il senatore PINGGERA dà per illustrato.

Il relatore DE CAROLIS invita il presentatore al ritiro del suddetto emendamento, mentre il sottosegretario CARPI si rimette alla Commissione.

Dopo che il senatore PINGGERA ha dichiarato che non intende ritirare l'emendamento 11.1, tale emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 11 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore PINGGERA dà per illustrato l'emendamento 12.1 e, su invito del presidente CAPONI, ritira l'emendamento 12.2, assorbito dal testo dell'articolo 1 già approvato dalla Commissione.

Il relatore DE CAROLIS e il sottosegretario CARPI esprimono parere favorevole sull'emendamento 12.1, che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 nel testo emendato.

Il relatore DE CAROLIS illustra gli emendamenti Coord. 1 e Coord. 2, tesi ad introdurre modifiche agli emendamenti 2.1 e 2.3 (nuovo testo), rendendoli coerenti con l'insieme del provvedimento.

Previo parere favorevole del sottosegretario CARPI, con separate votazioni, gli emendamenti Coord. 1 e Coord. 2 sono quindi approvati dalla Commissione.

In sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, il senatore SELLA di MONTELUCE manifesta soddisfazione per la conclusione dell'*iter* in Senato, pur ribadendo il suo rammarico per le modifiche all'articolo 10 che è stato necessario introdurre a seguito dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione.

La Commissione approva, infine, i disegni di legge nn. 1375-1775-2129 e 2204 in un testo unificato col titolo «Legge quadro sul sistema fieristico». Conferisce altresì al presidente CAPONI il mandato ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 13,20.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1375-1775-2129-2204**

Articolo 7.

Al comma 2 dopo le parole: «Il Comitato tecnico-consultivo» inserire le seguenti: «si avvale delle strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

7.16

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «cinque rappresentanti» con le altre: «sei rappresentanti».

7.9

CAPONI

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «dell'agricoltura» aggiungere le seguenti: «della cooperazione».

7.11

CAPONI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) tre rappresentanti degli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell'industria e dell'artigianato e del settore della distribuzione».

7.6

ZILIO, PALUMBO

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) tre rappresentanti degli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell'industria e dell'artigianato, e del settore della distribuzione».

7.8

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) tre rappresentanti degli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell'industria e dell'artigianato, e del settore della distribuzione».

7.13 TURINI, DEMASI, PONTONE, MANTICA

Al comma 2, lettera e) sostituire la parola: «due» con la parola: «quattro».

7.1 IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.10 CAPONI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) un rappresentante designato dalle Regioni.

7.5 MANTICA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 3, dopo le parole: «in carica quattro anni e» aggiungere la seguente: «non».

7.12 PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attività a titolo gratuito».

7.17 IL RELATORE

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «delle sedi espositive delle» con le seguenti: «dei quartieri fieristici che ospitano le».

7.3 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 4, lettera c), in fine aggiungere le parole: «e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini».

7.15

IL RELATORE

Al comma 4, lettera c), in fine aggiungere le parole: «e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini».

7.7

ZILIO, PALUMBO

Al comma 4, lettera c), in fine, aggiungere le parole: «e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini».

7.4

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 4, lettera c), in fine, aggiungere le parole: «e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini».

7.14

TURINI, DEMASI, PONTONE, MANTICA

Articolo 8.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a stabilire» aggiungere le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

8.5

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «da parte delle regioni» inserire le seguenti: «a statuto ordinario».

8.8

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «e regionale e da parte dei comuni della qualifica di manifestazione fieristica locale;».

8.7

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «internazionali, nazionali» sopprimere le parole: «e regionali».

8.9

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «devono attenersi le regioni» aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario».

8.6

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «i criteri atti» inserire le seguenti parole: «e le procedure idonee comunque nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

8.4

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe».

8.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni nazionali e regionali si svolgano in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale attinenti a settori merceologici uguali o affini nell'ambito della stessa regione, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe;».

8.2

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, nell'ambito della stessa regione, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe».

8.3

ZILIO, PALUMBO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, nell'ambito della stessa regione, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe».

8.11 TURINI, DEMASI, PONTONE, MANTICA

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «i criteri atti» aggiungere le seguenti: «e le procedure idonee comunque nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

8.10 PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Articolo 9.

Al comma 1, dopo le parole: «sul territorio nazionale, le regioni» aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario».

9.5 PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» inserire le seguenti: «fermo restando quanto disposto dagli strumenti urbanistici in essere.».

9.3 CAPONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè l'ampliamento di quelli già esistenti oltre il limite di superficie suddetto».

9.1 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Il relativo procedimento» fino alle parole: «su iniziativa della regione interessata.».

9.2 MANTICA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 1, dopo le parole: «l'acquisizione del parere» sopprimere la parola: «non».

9.6 PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Al comma 1, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «non vincolante».

9.4

CAPONI

Articolo 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 10.

(Riordino degli enti fieristici)

1. Le regioni disciplinano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino degli enti fieristici costituiti e riconosciuti prima della data di entrata in vigore della presente legge, soggetti alla loro vigilanza, prevedendone la trasformazione in società per azioni o a responsabilità limitata.

2. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio degli enti fiere da parte delle società per azioni o a responsabilità limitata sono esenti da imposte e tasse.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in lire 2.500 milioni, in ragione di lire 700 milioni nel 1998 e di lire 1.800 milioni nel 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni 1998 e 1999.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.10

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 10.

1. Le Regioni possono disciplinare il riordino degli enti fieristici costituiti e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti alla loro vigilanza, prevedendone la trasformazione in società per azioni o a responsabilità limitata.

2. Agli atti di trasformazione previsti dal presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti fieristici per interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di ammodernamento, con esclusione della sola manutenzione ordinaria dei beni immobili strumentali all'attività fieristica, posseduti da detti enti anche a titolo di concessione o con contratto di locazione finanziaria.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo».

10.10 (Nuovo testo)

IL RELATORE, SELLA DI MONTELUCE

Sostituire il titolo: «Privatizzazione degli enti fieristici» con il seguente: «Riordino degli enti fieristici».

10.6

CAPONI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Regioni disciplinano, entro 180 giorni dalla data di decorrenza prevista dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il riordino degli enti fieristici costituiti e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali vengono esercitate le funzioni amministrative previste dall'articolo 41, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998».

10.3

MANTICA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

Al comma 1, dopo le parole «a responsabilità limitata» aggiungere le seguenti: «a maggioranza pubblica».

10.7

CAPONI

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Gli enti autonomi fieristici di Milano, di Verona, di Bari, nonché l'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo" di Napoli possono trasformarsi in società per azioni, con finalità di sviluppo e qualificazione del sistema produttivo nazionale e degli scambi ad esso connessi».

10.1

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.8

BETTAMIO, SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati, di cui al comma 1, e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti possono procedere alla rivalutazione dei medesimi beni, secondo le modalità indicate nel comma precedente. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti saranno assegnate agli enti o società già proprietari una corrispondente entità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1».

10.9

BETTAMIO, SELLA DI MONTELUCE

Sopprimere il comma 5.

10.2

IL RELATORE

Articolo 11.

Al comma 3, sostituire le parole: «e l'impossibilità» con le seguenti: «ed il divieto».

11.1

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Articolo 12.

Sopprimere il comma 3.

12.1

PINGGERA, RHALER, DONDEYNAZ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli articoli da 1 a 9 della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

12.2

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

All'emendamento 2.1 le parole «svolte in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, promozione o commercializzazione» sono sostituite con le seguenti: «svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione».

Coord. 1

IL RELATORE

L'emendamento 2.3 (nuovo testo) è così sostituito:

«All'articolo 2, comma 1 sostituire la lettera *b*) con la seguente:

b) “espositori”, quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti».

Coord. 2

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

243^a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2049) SMURAGLIA ed altri: Norme di tutela dei lavori «atipici», rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998 (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 giugno 1998.

Il relatore MONTAGNINO esprime parere contrario sugli emendamenti e sui subemendamenti 1.24/1, 1.24/2, 1.24/5, 1.24/6, 1.1, 1.19, 1.2, 1.3, 1.21, 1.17, 1.4, 1.22, 1.13, 1.11, 1.5, 1.170, 1.10, 1.7, 1.20, 1.18, 1.15. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti e sui subemendamenti 1.24/3, 1.24/4, 1.24/7, 1.25/2, 1.25/4 e 1.23 a condizione, per quest'ultimo, che sia aggiunta, dopo la parola: «collettivi», l'altra: «nazionali».

Per quanto riguarda l'emendamento 1.24, si riserva di formulare il proprio parere, in considerazione del fatto che è stato predisposto, a quanto gli è stato comunicato in via informale dal sottosegretario Garilli, un nuovo testo.

Ritira quindi l'emendamento 1.16.

Dopo aver invitato il senatore Ripamonti a ritirare l'emendamento 1.14, suggerisce ai presentatori del subemendamento 1.25/1 di riformularlo, prevedendo che le modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1 siano demandate ai contratti o accordi collettivi nazionali.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.25, esprime parere favorevole, suggerendone peraltro una riformulazione tale da tener conto delle osservazioni testè svolte con riferimento al subemendamento 1.25/1.

Suggerisce inoltre al senatore Smuraglia di riformulare il subemendamento 1.25/5 nel senso di sopprimere l'ultimo periodo e di far salva la possibilità delle parti di determinare una fascia oraria per l'espletamento delle prestazioni, ove ciò sia richiesto dalla specificità dell'attività da svolgere.

Si rimette infine alla Commissione sul subemendamento 1.25/3.

Il presidente SMURAGLIA, in accoglimento del suggerimento testè rivolto dal relatore, riformula il subemendamento 1.25/5.

Per quanto riguarda il subemendamento 1.25/1, suggerisce ai presentatori, ove ritengano di riformularlo aderendo all'invito rivolto loro dal relatore, di evidenziare che alla contrattazione collettiva nazionale è demandata l'eventuale ulteriore individuazione delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 1.25/5, come modificato dal presidente Smuraglia.

Il sottosegretario GARILLI riformula l'emendamento 1.24, che tende a semplificare la definizione dei rapporti di lavoro atipici, anche alla stregua del dibattito già svoltosi in Commissione, così da evitare la possibilità di interpretazioni improprie, tali da consentire al prestatore subordinato di avvalersi a sua volta di altri soggetti con il medesimo regime giuridico.

Riformula poi l'emendamento 1.25, tenendo conto delle osservazioni formulate dal presidente Smuraglia e dal relatore in ordine al subemendamento 1.25/1, e l'emendamento 1.23, nel modo suggerito dal relatore.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti e sui subemendamenti 1.24/1, 1.24/2, 1.24/5, 1.2, 1.3, 1.22, 1.170, 1.10, 1.25/1 – invitando i presentatori a ritirarlo, tenuto conto della riformulazione dell'emendamento 1.25 del Governo – 1.7, 1.20, 1.18, 1.15.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.6 e sul subemendamento 1.25/5, nel testo modificato dal presidente Smuraglia.

Invita poi i presentatori a ritirare i subemendamenti 1.24/3, 1.24/4, 1.24/6 e 1.24/7, considerato che le indicazioni ad essi sottese sono state in parte raccolte dall'emendamento 1.24 del Governo, come riformulato.

Invita inoltre i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.1, 1.19, 1.21, 1.17, 1.4, 1.13, 1.11, 1.5, 1.14.

Si rimette poi alla Commissione sui subemendamenti 1.25/2 e 1.25/3.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.8, rilevando peraltro come esso possa considerarsi superato, alla stregua del nuovo testo dell'emendamento 1.23.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.24, come riformulato dal Governo, rilevando come questo raccolga alcune delle indicazioni contenute nei subemendamenti 1.24/3, 1.24/4, 1.24/6 e 1.24/7.

Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.25, come riformulato.

Ritira poi l'emendamento 1.8, in considerazione della modifica apportata dal sottosegretario Garilli all'emendamento 1.23.

Il senatore Michele DE LUCA rileva come l'emendamento 1.24, nel testo riformulato dal sottosegretario Garilli raccolga solo in parte le indicazioni di cui al subemendamento 1.24/6.

Di fatto, il riferimento alle modalità autonome delle prestazioni finisce per circoscrivere l'ambito di applicazione della normativa alle mansioni dirigenziali e di concetto, lasciando paradossalmente prive della tutela che ci si ripropone di assicurare con la normativa in esame proprio quelle fasce del lavoro atipico esecutivo e operaio che andrebbero più specificamente considerate.

Riformula quindi il subemendamento 1.24/6, nel senso di prevedere la soppressione, all'emendamento 1.24, nuovo testo, delle seguenti parole: «con autonomia».

Il sottosegretario GARILLI fa presente che la formulazione dell'emendamento 1.24 tende ad evitare il rischio che finiscano per essere impropriamente attratti nell'area del lavoro atipico anche rapporti di lavoro che devono continuare ad essere disciplinati come subordinati.

Ciò, anche per tener conto delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali in occasione del confronto che ha preceduto la messa a punto della disposizione in questione.

Il senatore Michele DE LUCA ribadisce di considerare necessario eliminare il riferimento alle modalità autonome dell'espletamento delle mansioni.

Il PRESIDENTE rileva come possa ritenersi fondata la preoccupazione sottesa al subemendamento 1.24/6 di evitare che l'ambito di applicazione della legge sia circoscritto alle fasce più elevate del lavoro atipico.

Con i rilievi del senatore Michele DE LUCA dichiarano poi di concordare i senatori BATTAFARANO e PELELLA.

Il relatore MONTAGNINO, pur condividendo le preoccupazioni che hanno indotto il senatore Michele De Luca a presentare il subemendamento 1.24/6, rileva l'inopportunità di una pura e semplice soppressione del riferimento alla modalità autonoma della prestazione.

Il sottosegretario GARILLI fa presente che, anche in considerazione dei margini di incertezza della giurisprudenza in ordine alla defini-

zione del lavoro subordinato, sia giustificata la preoccupazione delle organizzazioni sindacali circa la possibilità che si trovino ad essere ricomprese in modo indifferenziato nell'area del lavoro atipico mansioni meramente esecutive.

Non appaiono peraltro infondate le osservazioni di segno opposto formulate dal senatore Michele De Luca in ordine all'esigenza di evitare di ingenerare il dubbio che l'ambito di applicazione della nuova legge sia circoscritto alle mansioni più elevate.

In tale contesto, ritiene che una soluzione equilibrata potrebbe essere quella di aggiungere all'emendamento 1.24, dopo le parole: «con autonomia», l'altra: «operativa», così da chiarire che l'autonomia di cui si tratta attiene all'esecuzione della prestazione, e non ad attività di ideazione.

Eventuali aggiustamenti in ordine alla definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni potranno poi essere introdotti in sede di contrattazione collettiva.

Il senatore PELELLA propone di modificare l'emendamento 1.24, nel senso di inserire dopo le parole «prevalentemente personali», le seguenti: «ed autonomi solo nelle modalità di svolgimento».

Il PRESIDENTE osserva come anche tale formulazione potrebbe dare adito a taluni inconvenienti.

Si passa alla formulazione dei pareri sugli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il relatore MONTAGNINO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.0.1 e il subemendamento 1.0.2/1, rilevando per quest'ultimo, come risulti preferibile la formulazione prevista nell'ambito dell'emendamento 1.0.2 del Governo.

Esprime poi parere favorevole sul subemendamento 1.0.2/2, ricordando però come su di esso la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario. Suggerisce peraltro ai presentatori di tale emendamento di modificarlo, sostituendo le parole: «svolte dai commitenti e documentate» con le seguenti: «di cui al comma precedente».

Si dichiara infine favorevole all'emendamento 1.0.2, sottolineando però l'opportunità di correggere il riferimento normativo che figura al comma 3 di tale testo, che dovrebbe più correttamente chiamare in causa le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n.196 del 1997.

Il sottosegretario GARILLI esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.1 e sul subemendamento 1.0.2/1, mentre si rimette alla Commissione sul subemendamento 1.0.2/2.

In merito all'emendamento 1.0.2, manifesta perplessità circa l'opportunità di fare riferimento, come suggerito dal relatore, per quanto riguarda il Fondo per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, all'articolo 17 della legge n.196 del 1997.

Il senatore PELELLA non ritiene opportuno aderire all'invito rivoltagli affinché ritiri il subemendamento 1.0.2/1, rilevando come non sia sufficiente affidare alla contrattazione collettiva l'eventuale introduzione di contributi a carico dei committenti per il finanziamento di iniziative di formazione professionale.

Nell'ambito della legge dovrebbe infatti quanto meno trovare indicazione l'entità del contributo destinato alle finalità formative in questione.

Il PRESIDENTE rileva come il rinvio ai contratti collettivi possa presentare l'inconveniente di assoggettare alla contribuzione per la formazione soltanto le aziende aderenti ad organizzazioni datoriali firmatarie di tali contratti.

Per ovviarvi, si potrebbe, in alternativa, fissare un'aliquota contributiva già nell'ambito della legge, come previsto dal subemendamento 1.0.2/1, oppure introdurre forme incentivanti a favore delle imprese che dimostrano di aver promosso iniziative di formazione.

Considerati comunque i rilievi emersi dal dibattito, appare opportuno un approfondimento in ordine agli emendamenti e ai subemendamenti 1.0.1, 1.0.2/1, 1.0.2/2 e 1.0.2, dei quali dispone pertanto l'accantonamento.

Avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.24/1.

Il senatore MANZI, aderendo all'invito rivoltagli dal sottosegretario Garilli, ritira il subemendamento 1.24/2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2049-A

Art. 1.

Sopprimere l'emendamento 1.24.

1.24/1

RIPAMONTI

All'emendamento 1.24, sostituire le parole da: «Ai rapporti di collaborazione» fino a: «un corrispettivo» con le seguenti: «Ai contratti aventi per oggetto prestazioni lavorative di carattere non occasionale, temporalmente definite, svolte senza vincolo di subordinazione, funzionalmente integrate con l'attività del committente».

1.24/2

MANZI, MARINO, ALBERTINI, CÒ

All'emendamento 1.24, sopprimere le parole da: «, con possibilità» a: «secondaria e strumentale».

1.24/3

DE LUCA Michele

All'emendamento 1.24, sostituire le parole: «integrati funzionalmente» con la seguente: «coordinati».

1.24/4

SMURAGLIA, TAPPARO, PELELLA

All'emendamento 1.24, dopo la parola: «committente» inserire le seguenti: «e al fine di realizzare un programma aziendale».

1.24/5

DUVA

All'emendamento 1.24, sostituire le parole da: «aventi ad oggetto» fino a: «vengano eseguite» con le seguenti: «dietro corrispettivo».

1.24/6

DE LUCA Michele

All'emendamento 1.24 (nuovo testo), sopprimere le parole: «con autonomia.».

1.24/6 (Nuovo testo)

DE LUCA Michele

All'emendamento 1.24, sopprimere le parole da: «indipendentemente» fino a: «eseguite.».

1.24/7

SMURAGLIA, TAPPARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai contratti» fino a: «prestazione stessa» con le seguenti: «Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, svolti senza vincolo di subordinazione in modo prevalentemente personale, con possibilità di usare il lavoro altrui soltanto in forma meramente secondaria e strumentale, integrati funzionalmente con l'attività del committente, aventi ad oggetto prestazioni rese con autonomia a fronte di un corrispettivo, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra aziendale in cui vengono eseguite.».

1.24

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai contratti» fino a: «prestazione stessa» con le seguenti: «Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente personale, coordinati con l'attività del committente, ed aventi ad oggetto prestazioni, rese con autonomia, a fronte di un corrispettivo.».

1.24 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:

«1. Ai contratti che implicano lo svolgimento di un'attività di collaborazione da effettuarsi mediante la prestazione di opere o servizi per realizzare un programma aziendale, dietro corrispettivo, senza vincolo di subordinazione, si applicano le seguenti disposizioni:».

1.1

DI BENEDETTO

Sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:

«1. Ai contratti che implicano una prestazione lavorativa, con carattere di continuità ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente (o produttiva), indipendentemente dall'ambito aziendale o extra aziendale in cui si svolge, che non sia riconducibile alla tipologia del lavoro subordinato, si applicano le seguenti disposizioni:».

1.19

FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «In attesa della riforma sistematica in tema di qualificazione e tutela giuridica del lavoro in tutte le sue forme,».

1.2

DE LUCA Michele

Al comma 1, nell'alinea, premettere le seguenti parole: «In attesa della riforma sistematica in materia,».

1.3

DE LUCA Michele

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «committente» aggiungere le seguenti: «e al fine di realizzare un programma aziendale».

1.21

DUVA

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «non riconducibile» fino a: «prestazione stessa».

1.17

BEDIN, PALUMBO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «non riconducibile» fino a: «lavoro autonomo».

1.4

DE LUCA Michele

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «non riconducibile» con le seguenti: «ove le parti non intendano ricondurli».

1.22

DUVA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nè alla tipologia del lavoro subordinato nè a quella del lavoro autonomo», con le seguenti: «alla tipologia del lavoro subordinato».

1.13

RIPAMONTI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nè alla tipologia del lavoro subordinato, nè a quella del lavoro autonomo», con le seguenti: «alla tipologia del lavoro subordinato».

1.11

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «tipologia» inserire la seguente: «sociale».

1.5

DE LUCA Michele

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.170

BEDIN, PALUMBO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero: «14».

1.10

MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «legge 10 aprile 1991, n. 125» aggiungere le seguenti: «in quanto compatibili con la natura del rapporto».

1.16

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con la natura del rapporto e».

1.6

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-... le disposizioni in materia di diritto alla formazione professionale previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto compatibili con la natura del rapporto e con le modalità della prestazione lavorativa».

1.14

RIPAMONTI

All'emendamento 1.25, sostituire le parole: «possono individuare e definire» con le seguenti: «individuano e definiscono».

1.25/1

MANZI, MARINO, ALBERTINI, CÒ

All'emendamento 1.25, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e le relative tipologie».

1.25/2

PELELLA, PILONI, BATTAFARANO

All'emendamento 1.25, dopo il comma 1..., aggiungere il seguente:

«1-... In nessun caso per i rapporti di cui al comma 1, può essere imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro. Solo in caso di particolari esigenze del committente, può essere concordata la fissazione di un termine per l'esecuzione di una parte specifica della prestazione pattuita. Le prestazioni relative ai rapporti di cui al comma 1 possono essere svolte anche mediante utilizzo di tecnologie informatiche e di apparecchiature telematiche».

1.25/5

SMURAGLIA, PILONI, PELELLA, TAPPARO

All'emendamento 1.25, dopo il comma 1..., aggiungere il seguente:

«1-... Per i rapporti di cui al comma 1, non può essere imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro, salvo i casi in cui la specificità della prestazione richieda l'indicazione di una determinata fascia oraria. In caso di particolari esigenze del committente può essere concordata la fissazione di un termine per l'esecuzione di una parte specifica della prestazione pattuita».

1.25/5 (Nuovo testo)

SMURAGLIA, PILONI, PELELLA, TAPPARO

All'emendamento 1.25, dopo il comma 1..., aggiungere il seguente:

«1-... Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili, si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 2222 del Codice civile».

1.25/3

SMURAGLIA, TAPPARO

All'emendamento 1.25, dopo il comma 1..., aggiungere il seguente:

«1-... Sono comunque esclusi dal campo di applicazione della presente legge i rapporti di collaborazione familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile».

1.25/4

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare e definire le modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1».

1.25

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... L'eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1 è demandata ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.25 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

1.7

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Sopprimere il comma 2.

1.20

FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Sopprimere il comma 2.

1.18

BEDIN

Sopprimere il comma 2.

1.15

MANFROI

Al comma 2, sostituire le parole: «La contrattazione collettiva può» con le seguenti: «I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono».

1.23

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «La contrattazione collettiva può» con le seguenti: «I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono».

1.23 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2 dopo la parola «collettiva» inserire la seguente: «nazionale».

1.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge, sono riconducibili ai contratti di cui all'articolo 1 quelle attività lavorative che presentino:

a) contenuti professionali medio alti, con esclusione quindi di tutte le attività lavorative riconducibili a qualifiche ad esiguo contenuto professionale;

b) condizioni di effettiva autonomia del lavoratore nello svolgimento dell'incarico ad esclusione della sottoposizione a direttive, anche tecniche, delle gerarchie aziendali;

c) inesistenza di vincoli d'orario giornaliero o settimanale;

d) disponibilità da parte del lavoratore di una propria organizzazione di mezzi e attrezzature impiegate in modo prevalente nell'espletamento dell'incarico.

2. Il contratto di cui all'articolo 1 non può avere per oggetto prestazioni che sono già svolte da lavoratori con contratto di lavoro subordinato presenti all'interno dell'azienda».

1.0.1

MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «i contratti o accordi» fino a: «articolo 1» con le seguenti: «è dovuto da parte di committenti un contributo pari allo 0,50 per cento dei compensi corrisposti ai lavoratori di cui all'articolo 1».

1.0.2/1

PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO

Al termine, aggiungere il seguente comma:

«3-... Con apposito provvedimento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo potrà prevedere agevolazioni fiscali per le attività formative svolte dai committenti e documentate».

1.0.2/2

SMURAGLIA, TAPPARO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Diritti di informazione e formazione)

1. Il prestatore di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, ha diritto di ricevere le informazioni previste nei contratti collettivi di lavoro a favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché le informazioni relative alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2. Il committente, imprenditore pubblico o privato, è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutti i lavoratori quale ne sia la natura del rapporto di lavoro, pari condizioni nell'accesso all'informazione attinente all'attività lavorativa.

3. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro i contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere un contributo a carico dei committenti in percentuale al compenso corrisposto ai lavoratori di cui all'articolo 1. I contributi sono rimessi al Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei medesimi lavoratori. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo relative ai predetti lavoratori sono definiti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al citato articolo 5 della legge n. 196 del 1997».

1.0.2

IL GOVERNO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

159^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il ministro della sanità Bindi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12^a, 0042^o)

Il senatore TOMASSINI osserva che il presidente Carella ha convocato per questa settimana ben sei sedute. Egli rileva l'inopportunità di una simile accelerazione degli ordinari lavori parlamentari adottata senza un previo confronto in sede di Ufficio di Presidenza.

In particolare egli rileva che la seduta convocata per questa sera alle ore 20,30 è contemporanea ad un'importante seduta della Commissione speciale per l'infanzia, della quale fanno parte ben nove senatori della Commissione igiene e sanità. Quanto alla seduta convocata per domani mattina alle ore 8,30, tale convocazione precede di appena trenta minuti quella del Parlamento in seduta comune. Egli propone quindi che sia disposta un'immediata riunione dell'Ufficio di Presidenza per valutare l'opportunità di tale organizzazione dei lavori.

Il presidente CARELLA fa presente l'impossibilità di concordare le riunioni della Commissione igiene e sanità con quelle delle altre Commissioni, fatta eccezione ovviamente per la Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario in conformità all'esplicito accordo esistente fra le due Presidenze e che egli ha sempre rispettato. Pertanto egli ritiene di non poter sconvocare la seduta di questa sera.

Per quanto riguarda invece la seduta prevista per domani mattina, egli concorda con le osservazioni del senatore Tomassini e, pertanto, preannuncia che ne disporrà la sconvocazione.

IN SEDE REFERENTE

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno 1998.

Il presidente CARELLA ricorda che è in corso di svolgimento la discussione generale.

Il senatore BRUNI, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in titolo, formula però alcuni rilievi critici in merito a taluni dei principi e criteri direttivi di delega recati dal comma 1 dell'articolo 2.

Per quanto riguarda la lettera *c*), egli fa presente l'opportunità di una migliore precisazione e definizione tanto del concetto di «soggetti pubblici interessati», quanto della nozione di privato sociale non avente scopo di lucro.

Egli si dichiara poi contrario al potenziamento del ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria, di cui alla lettera *l*), osservando come questa norma potrebbe determinare il ripetersi di formule di governo della sanità delle quali, in passato, si è già avuta esperienza con esiti sicuramente negativi.

Mentre alla lettera *o*) non appaiono chiaramente definite le rispettive responsabilità della dirigenza a prevalente contenuto professionale e di quella a prevalente contenuto gestionale – con particolare riferimento alla necessità di garantire all'utente l'identificazione di un soggetto responsabile della diagnosi e della terapia la lettera *nn*) suscita incertezze in quanto non determina chiaramente, come sarebbe auspicabile, una uguale età per il collocamento a riposo d'ufficio dei medici del Servizio sanitario nazionale e per la cessazione dalle attività assistenziali del personale docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

Nel valutare positivamente la lettera *g*), che prescrive la definizione di standard minimi di strutture, attrezzature e personale ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie, il senatore Bruni ritiene che tale disposizione vada completata con un riferimento specifico alla professionalità richiesta per il personale.

Egli esprime infine forti perplessità in ordine alla lettera *qq*), osservando che l'integrazione del servizio medico penitenziario nel servizio sanitario nazionale rischierebbe di provocare una perdita di professionalità specifica e, nel contempo, conseguenze negative di carattere finanziario e occupazionale.

Il senatore MIGNONE respinge in primo luogo le critiche formulate da vari esponenti dell'opposizione sul ricorso alla legislazione delegata, osservando come tali critiche, certamente legittime, appaiono però ri-

tuali e ingiustificate, dal momento che tanto la puntualità della definizione dei criteri e dei principi direttivi, quanto le procedure di approvazione dei decreti legislativi, fissati dal comma 2 dell'articolo 1, forniscono ampie garanzie sul coinvolgimento del Parlamento nell'iter di formazione delle nuove normative.

Un'altra critica avanzata da taluni esponenti dell'opposizione è quella secondo la quale il disegno di legge delega in esame sarebbe in realtà inteso a favorire una sorta di restaurazione del sistema introdotto con la legge n. 833 del 1978. In realtà il disegno di legge in esame, senza certamente rinnegare l'impianto della riforma in senso aziendalistico introdotto con il decreto legislativo n. 502 del 1992, si propone di favorire una reale attuazione dei principi della legge n. 833 del 1978, tuttora vigente nell'ordinamento italiano, con la quale si è riconosciuto alla salute lo *status* di vero e proprio diritto soggettivo dei cittadini.

Ciò detto vi sono indubbiamente alcuni aspetti del disegno di legge che richiederebbero un'attenta riflessione.

In primo luogo, per quanto riguarda l'obiettivo di integrazione socio-sanitaria, esso non può essere utilmente perseguito senza un'identità tra il territorio di competenza delle autorità sanitarie e di quelle che gestiscono l'assistenza, in particolare a livello di distretto.

Merita poi una particolare attenzione il problema del coordinamento tra l'amministrazione sanitaria e il Ministero del lavoro per la politica della prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Ciò richiede da una parte l'adozione di provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 626 del 1994 – anche per consentire una maggiore responsabilizzazione degli enti preposti – dall'altra la redazione di un testo unico, che consentirà di evitare gli attuali dubbi interpretativi derivanti dal costante rinvio ad una legge, la n. 303 del 1956, ormai inadeguata ai tempi.

La questione della disciplina della medicina penitenziaria, poi, non può prescindere dal riconoscimento delle specificità di questo settore, sia per quanto riguarda l'esistenza di specifiche patologie carcerarie, sia per quanto concerne le particolari funzioni istituzionali esercitate dai medici penitenziari, ad esempio come referenti tecnici della magistratura di sorveglianza. In ogni caso sarebbe opportuno che tale questione venisse affrontata nell'ambito di una più complessiva revisione dei regimi speciali di assistenza sanitaria attualmente esistenti.

Altre questioni sicuramente degne di una particolare attenzione sono quelle relative al regime giuridico dei direttori generali, oggi molto più facili da nominare e da revocare, e del riordinamento dei rapporti tra il Sistema sanitario nazionale e le Università.

Il senatore Mignone conclude auspicando che la legge delega possa essere approvata in tempi brevi, in modo da consentire l'emanazione dei decreti legislativi prima dell'inizio della sessione di bilancio, così da dare un quadro normativo più certo anche agli interventi che verranno adottati in sede di manovra finanziaria.

La senatrice Carla CASTELLANI esprime una valutazione fortemente negativa del disegno di legge di delega.

Ella ricorda come, dopo il pressochè totale fallimento del modello di servizio sanitario introdotto dalla legge n. 833 del 1978, tutte le forze politiche, sia pure con diverse sfumature, avessero mostrato di convenire sull'urgenza di un nuovo modello di gestione della sanità.

Tale consapevolezza determinò l'approvazione del decreto legislativo n. 502 del 1992 che, modificato e integrato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, costruiva un modello di sanità che avrebbe dovuto conseguire una maggiore efficienza attraverso il progressivo decentramento e l'aziendalizzazione del sistema sanitario pubblico.

L'approvazione del disegno di legge delega in titolo allontanerebbe sempre di più il conseguimento di tali obiettivi e determinerebbe certamente un livellamento delle prestazioni sanitarie verso il basso.

La senatrice Carla Castellani si sofferma quindi sul comma 3 dell'articolo 1, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi non dovranno complessivamente determinare aggravii per il bilancio dello Stato, osservando come tale disposizione sia stata sostanzialmente disattesa a causa delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Ella si sofferma quindi su taluni dei criteri e principi direttivi di delega di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Per quanto riguarda la lettera *c*), la senatrice Carla Castellani sottolinea l'assoluta mancanza di elementi idonei a garantire l'effettività dell'integrazione fra pubblico e privato ivi prevista.

La senatrice esprime poi viva preoccupazione per la lettera *h*) osservando come, specie a fronte di un Piano sanitario nazionale che indica con estrema puntualità ben 14 profili diagnostici, vi siano fondati sospetti che le disposizioni contenute in tale criterio direttivo, pur in astratto condivisibili, finiscano per essere applicate in modo mortificante per la classe medica, traducendosi nella formulazione di una sorta di mansionario dei medici, proprio mentre questo viene abolito per altre categorie di operatori sanitari.

Dopo aver sottolineato la sostanziale inapplicabilità delle disposizioni di cui alla lettera *l*) concernenti la valorizzazione del ruolo dei comuni, in particolare in considerazione dell'assoluta insufficienza delle risorse finanziarie trasferite a questi ultimi dallo Stato, ella osserva come le lettere *m*) e *u*), in ossequio ad una filosofia centralistica e autoritaria che informa tutto il provvedimento, determinano un significativo *vulnus* tanto dell'autonomia regionale quanto di quella universitaria.

Per quanto, poi, si possa considerare complessivamente condivisibile l'impostazione della lettera *q*), essa va applicata previa verifica delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, che devono essere in primo luogo utilizzate per un significativo miglioramento delle retribuzioni dei medici del Servizio sanitario nazionale, che sono attualmente tra le più basse d'Europa e che rappresentano il principale ostacolo ad una effettiva esclusività del rapporto di lavoro.

La senatrice Carla Castellani osserva quindi che le disposizioni relative allo *status* dei direttori generali non affrontano il vero nodo che impedisce una reale aziendalizzazione del sistema, che è quello della liberazione del direttore generale dai condizionamenti derivanti

dalla sua nomina politica, attraverso l'attribuzione del governo delle aziende ad un Consiglio di amministrazione dotato di ampi poteri.

Per contro, tramite la disposizione di cui al primo comma della lettera *t*), il disegno di legge in esame aggrava i condizionamenti politici riproponendoli di fatto, tramite il coinvolgimento dei comuni nelle procedure di revoca, e l'infausto istituto dei comitati di gestione che ha in passato determinato molte volte la paralisi nell'attività delle unità sanitarie locali.

Dopo aver espresso un parere negativo anche sulla lettera *qq*), la senatrice Carla Castellani esprime l'auspicio che, nel corso del dibattito, il provvedimento possa essere significativamente migliorato grazie ad un confronto senza pregiudiziali.

Il senatore MONTELEONE rivolge in primo luogo un ringraziamento al presidente Carella per la puntualità con cui ha ricordato, in sede di relazione sullo schema del Piano sanitario nazionale, come egli stesso già da tre anni avesse segnalato la necessità, finalmente riconosciuta dal Piano sanitario stesso, di prestare attenzione, pur senza suscitare ingiustificati allarmi nella popolazione, al riemergere di una malattia, come la tubercolosi, che fino ad un recente passato appariva in via di sparizione.

La delega richiesta dal Governo per razionalizzare il sistema sanitario costituisce un momento di una linea di politica sanitaria che la sua parte politica non può non valutare complessivamente in maniera negativa; si pensi ancora al Piano sanitario stesso che sembra molte volte astrarre dalla realtà, in particolare quando non tiene conto della reale capacità delle regioni di adeguarsi agli obiettivi da esso formulati.

Tuttavia egli ritiene necessario, anche per verificare la reale disponibilità del Governo al confronto e al dialogo, che l'opposizione eserciti il suo ruolo in maniera propositiva, e pertanto preannuncia che il Gruppo di Alleanza nazionale presenterà emendamenti volti ridefinire il ruolo, lo *status* giuridico e le modalità di nomina e di revoca dei direttori generali delle aziende sanitarie.

In proposito egli richiama alla memoria dei colleghi le dichiarazioni di voto di tutte le parti politiche formulate in sede di approvazione, nell'ottobre del 1994, del disegno di legge di conversione del decreto-legge che disciplinava la nomina dei direttori generali.

In quell'occasione vi fu un'unanime valutazione sulla necessità di modificare in futuro il modello proposto, che veniva approvato solo perchè l'Assemblea era da un lato pressata dalla scadenza del termine – fissato dal decreto legislativo n. 502 del 1992 – entro il quale si sarebbe dovuto procedere alla nomina degli organi direttivi delle nuove aziende sanitarie e, dall'altro, perchè si auspicava che un rapido avviamento del modello aziendalistico avrebbe determinato immediate ricadute positive sulla gestione della sanità.

Anche sulla questione della medicina penitenziaria, sarebbe opportuna una pausa di riflessione da parte del Governo e della maggioranza, dal momento che non sono state forse del tutto valutate le gravi conseguenze che rischia di comportare il suo assorbimento all'interno del Ser-

vizio sanitario nazionale non solo sul piano del servizio reso – l'assistenza ai detenuti, con le sue caratteristiche peculiarità, verrebbe infatti a suo parere ad essere gravemente danneggiata – ma anche sul piano economico e giuridico.

Dal primo punto di vista, infatti, occorre considerare che, rispetto alle modalità di retribuzione attualmente previste per i medici penitenziari, un rafforzamento dei servizi di guardia medica tale da far fronte anche alle esigenze di una cospicua popolazione carceraria sarebbe sicuramente più oneroso.

Non vanno poi sottaciuti i problemi giuridici, ed anche di sicurezza, che sarebbero determinati dalla necessità di consentire, modificando quindi le norme vigenti, il libero accesso al carcere di qualsiasi medico in turno di guardia, senza bisogno di una specifica autorizzazione del magistrato.

Il senatore Monteleone si associa quindi al giudizio negativo formulato da tutti gli altri esponenti dell'opposizione sull'adozione dello strumento della legislazione delegata e sul contenuto stesso della delega e sul suo carattere centralistico; si pensi solo alla disciplina dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, che trova del resto conferma in un Piano sanitario nazionale in cui autorevoli esponenti del mondo sanitario hanno riscontrato un vero e proprio *deficit* di diritti individuali. Egli ritiene però corretto mettere in luce gli elementi sui quali la valutazione della sua parte politica non può essere del tutto negativa.

Tra questi in particolare l'attivazione dei distretti, la definizione degli *standard* minimi per l'accredimento delle strutture – che deve essere però programmato tenendo conto delle effettive necessità del territorio, e non può e non deve seguire vecchie logiche di tipo clientelare – la rivalutazione del ruolo del consiglio dei sanitari.

In ogni caso, il testo approvato dalla Camera dei deputati non potrà incontrare il consenso dell'opposizione senza un suo effettivo e radicale miglioramento, inteso a salvaguardare il modello gestionale introdotto con il decreto legislativo n. 502 del 1992 anche perchè un sistema sanitario non può funzionare senza un quadro normativo certo di riferimento, che non deve essere rimesso continuamente in discussione, e senza garanzie per gli operatori di un reale rispetto della loro dignità professionale. Il senatore Monteleone conclude quindi riservandosi di approfondire ulteriormente, nel corso del prosieguo del dibattito in Commissione e in Assemblea, molti altri aspetti del provvedimento che, in positivo o in negativo, meritano attenta riflessione.

Il senatore DE ANNA ritiene che il Governo debba dimostrare, manifestando una reale disponibilità al confronto con l'opposizione, che il disegno di legge delega in titolo è finalizzato a ricercare spazi per il miglioramento e la realizzazione più completa del sistema di gestione della sanità introdotto con decreto legislativo n. 502 del 1992 – che ha indubbiamente consentito, soprattutto nelle regioni di centro-nord, un significativo recupero dell'efficacia e dell'efficienza del sistema sanitario – e non quello di distruggere i risultati di tale riforma per ritornare al modello centralistico che ispirava la legge n. 833 del 1978.

Egli ritiene pertanto che il Governo dovrebbe dimostrarsi disponibile a trattare adeguatamente in questa sede problemi centrali come quello dei giovani medici disoccupati – ai quali si deve venire incontro attraverso idonei contratti di formazione ed anche prevedendo nuovi sbocchi professionali come nel campo dell'educazione sanitaria – o come quello di assicurare un quadro normativo certo all'industria farmaceutica, la cui tutela e il cui sviluppo sono essenziali tanto dal punto di vista dell'occupazione, quanto da quello dell'efficienza del sistema sanitario nel suo complesso.

Dopo essersi associato alle critiche da più parti formulate nei confronti del criterio direttivo di cui alla lettera qq), inteso ad assorbire la medicina penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il senatore De Anna ritiene che una valutazione della serietà della linea politica del Governo in materia sanitaria non può prescindere dalla capacità di recuperare risorse sufficienti ad assicurare il funzionamento del sistema sanitario pubblico. A tale scopo egli ritiene indispensabile che, nel corso dell'elaborazione del bilancio per il prossimo anno, ci si sforzi di incrementare il Fondo sanitario nazionale di almeno dodicimila miliardi, in modo da portare la spesa sanitaria almeno al 6 per cento del prodotto interno lordo, che rappresenta il livello minimo della spesa sanitaria nei principali Paesi industrializzati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARELLA avverte che la seduta prevista alle ore 8.30 di domani, 24 giugno 1998, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

160^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
CARELLA*

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente CARELLA comunica che il ministro Bindi, essendo impegnata alla Camera dei deputati, non potrà essere in Commissione prima delle 21,30.

Il senatore TOMASSINI sottolinea l'opportunità che, in considerazione dell'importanza della materia trattata, gli ultimi interventi siano svolti alla presenza del Ministro, che non potrebbe altrimenti replicare efficacemente.

Egli propone quindi, considerato che la seduta è già iniziata con notevole ritardo rispetto all'ora di convocazione, di aggiornare la Commissione a domani.

Concordano i senatori CAMPUS e MANARA.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 21,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

206^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE***(3116) GIOVANELLI ed altri: Legge quadro in materia di contabilità ambientale****(3294) SPECCHIA ed altri: Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione**

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore BORTOLOTTO riferisce sui disegni di legge in titolo, rilevando che i presupposti dell'istituzione di un sistema di contabilità ambientale risiedono essenzialmente nell'esigenza di verificare le implicazioni ambientali delle politiche messe in atto dai soggetti pubblici, data la grossa rilevanza che tali implicazioni hanno assunto nel tempo contestualmente alla crescita dell'economia mondiale. Nel Quinto programma d'azione comunitario a favore dell'ambiente l'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile è opportunamente connesso con l'ampliamento degli strumenti tradizionali impiegati per l'elaborazione di statistiche economiche e con la revisione degli indicatori economici principali, quali il prodotto nazionale lordo, affinché rispettino il valore delle risorse naturali ed ambientali impiegate negli attuali processi produttivi; le medesime esigenze ed obiettivi sono individuati nel Libro bianco della Commissione europea sulla crescita, la competitività e l'occupazione. In Italia il Governo sembra aver maturato una sufficiente sensibilità rispetto a tali temi, tanto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha riconosciuto presso l'Assemblea del Senato - in occasione dell'esame del Documento XVI, n. 1, presentato a conclusione di una specifica sessione di lavori da parte della 13^a Commissione - che è illusorio pensare di salvare l'ambiente senza modificare il comportamento e la politica industriale e commerciale, il che implica ovviamente la conoscenza a livello scientifico del depauperamento delle risorse naturali; da

ultimo uno specifico paragrafo sull'avvio in via sperimentale del sistema di contabilità ambientale, parallelamente alla redazione del bilancio statale, è stato anche inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il tema della contabilità ambientale presuppone ovviamente che sia stato preliminarmente risolto il problema di scegliere gli indicatori adatti, problema non piccolo in quanto già tale scelta sottende dei giudizi di valore e quindi è influenzata dalle condizioni socio-politiche. Comunque, è riconosciuto da tempo - ed è stato altresì ribadito nell'ambito dell'Agenda XXI approvata a Rio de Janeiro nel 1992 - che gli indicatori generalmente in uso non danno informazioni sufficienti sulla sostenibilità dello sviluppo: è quindi necessario individuare nuovi indicatori che creino le fondamenta per le decisioni politiche ogni livello e contribuiscano ad una sostenibilità autoregolantesi del sistema ambientali e di sviluppo. L'organismo creato *ad hoc* nell'ambito della Commissione delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in attuazione dell'Agenda XXI, ha elaborato alcune proposte di sistema di indicatori basati sull'integrazione fra aspetti economici ed ecologici, fra aspetti economici e sociali, nonché fra tutti e tre questi aspetti. Alla base di tale programma di lavoro è il *pressure-state response-model*, vale a dire il modello di formazione degli indicatori ambientali dell'OECD, affermatosi per il momento sul piano internazionale e utilizzato anche nei disegni di legge in esame, il quale distingue tre livelli di formazione degli indicatori: indicatori di pressione sull'ambiente, che misurano la potenziale pressione sull'ambiente delle attività umane; indicatori dello stato dell'ambiente, che misurano la situazione della qualità dell'ambiente; indicatori di risposta, che descrivono la reazione sociale ai cambiamenti dello stato ambientale. Il limite principale di tale modello è insito nella sua struttura ed è il pericolo di favorire una strategia unilaterale di lotta ai sintomi anziché un approccio preventivo. È perciò pertanto auspicabile un ulteriore perfezionamento degli indicatori esistenti, anche sulla scorta delle esperienze più significative maturate al riguardo, come ad esempio la proposta elaborata dal Consiglio olandese per la ricerca sull'ambiente, che è ispirata al concetto di *ecocapacity*, cioè la capacità dell'ambiente di mantenere le sue funzioni ecologiche.

Difficoltà metodologiche di non poco conto comporta anche la compilazione di bilanci ambientali, una volta costruiti gli indicatori. Ciò in quanto tutti gli Stati sono legati in un complesso intreccio di rapporti commerciali, per cui gli effetti ecologici dell'economia e del sistema di vita di una nazione si ripercuotono da un livello locale a quello globale: è pertanto necessario stabilire se e come i danni legati all'importazione e all'esportazione possano essere ascritti al «conto ambientale» nazionale. Inoltre, per la riformulazione di strategie per un nuovo orientamento ecologico è necessario indagare la struttura causale dei danni ambientali e a tal fine occorre da un lato descrivere il contributo dei singoli settori economici, dall'altro stabilire quale importanza va attribuita al consumo privato.

I disegni di legge in esame propongono, sulla base di un piano di azione elaborato dal CNEL, l'introduzione della contabilità ambientale

nella pubblica amministrazione italiana, rendendo operativo il sistema dei conti ambientali già a partire dal 2001 e i documenti di contabilità ambientale a partire dal 2002, con l'obiettivo finale di coinvolgere anche i privati in un salto di qualità culturale e di maggiore consapevolezza delle scelte di sviluppo. È evidente che una tale rivoluzione non può essere attuata rapidamente e simultaneamente da tutti i soggetti in gioco; è perciò condivisibile la scelta di attribuire alla pubblica amministrazione il compito di farsi carico dell'introduzione della contabilità ambientale, così come la scelta di indicare – come base su cui i comuni, le province e le regioni costruiranno i propri documenti di contabilità ambientale – i tre strumenti tecnici attualmente disponibili: il modulo di contabilità NAMEA, attraverso il quale le pressioni ambientali sono riferite alle attività responsabili di averle generate; il conto satellite delle spese per la protezione dell'ambiente (SERIEE) che fornisce informazioni sulla spesa sostenuta per produrre, finanziare o acquistare servizi di protezione ambientale; il sistema di indicatori settoriali di degrado ambientale, che misura in termini fisici la pressione esercitata sull'ambiente dai vari settori economici. Dopo aver indicato i compiti degli enti tecnici individuati, quali l'ISTAT, l'ANPA, le ARPA, l'ENEA, i disegni di legge delegano al Governo la definizione della struttura dei documenti di contabilità ambientale, la disciplina delle procedure per armonizzare i bilanci pubblici in relazione al sistema di contabilità ambientale, nonché l'attuazione del regolamento comunitario sulle statistiche strutturali di impresa e l'integrazione del modello unico di dichiarazione ambientale e dei vari catasti esistenti. La responsabilità decisionale, per la gestione dei bilanci, dovrebbe competere al Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'ambiente.

Indubbiamente i disegni di legge in esame si propongono di aprire un rapporto nuovo fra l'ambiente e la società, per cui saranno opportune approfondite consultazioni con i diretti interessati, i rappresentanti del CNEL, dell'ISTAT, della fondazione ENI-Enrico Mattei, nonché degli altri soggetti (compresi docenti del Wuppertal Institute) che potranno contribuire proficuamente al dibattito sia con riferimento agli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda la verifica di fattibilità delle norme proposte.

Il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(2967) SALVATO. – *Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori*

(2888) SCOPELLITI e PERA. – *Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che nella seduta del 28 aprile è stata svolta dalla senatrice DANIELE GALDI la relazione sui due disegni di legge in titolo. Fa presente altresì che si è tuttora in attesa di definire le intese con l'altro ramo del Parlamento, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, al fine di concordare l'ordine di priorità per l'esame dei disegni di legge concernenti l'introduzione di supporti psico-pedagogici negli istituti scolastici. Peraltro, ricorda che la Commissione speciale in materia di Infanzia ha fornito al Presidente del Senato, con lettera del 27 maggio scorso, le proprie valutazioni in proposito, mentre risulta che, a tutt'oggi, non siano stati forniti da parte della Commissione Cultura della Camera dei deputati ulteriori elementi conoscitivi, in modo da pervenire ad una rapida definizione della questione. La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2539) ZILIO ed altri. – *Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicosomatiche*

(2546) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice CASTELLANI, la quale sottolinea in primo luogo come i due disegni di legge siano entrambi volti a superare la grave carenza legislativa in materia di assistenza familiare ai bambini affetti da malattie di lunga durata. L'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novembre 1959 approvava la «Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo» che sanciva il diritto del minore a beneficiare di una speciale protezione, soprattutto se esso si trova in una situazione di minorazione fisica, mentale o sociale. Successivamente, la Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1989, ha ribadito tali principi, in particolare affermando all'articolo 24 il riconoscimento del diritto del fanciullo alla fruizione di cure mediche riabilitative. Alcune leggi regionali, tra cui quella della regione Lombardia, impongono altresì di assicurare al bambino, durante il periodo di ospedalizzazione, la continuità del rapporto familiare-affettivo. Una recente direttiva comunitaria consente il congedo parentale fino al compimento dell'ottavo anno di età del fanciullo.

In particolare, il disegno di legge n. 2539 prevede l'introduzione di un articolo aggiuntivo alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in modo da consentire il diritto di un genitore di assentarsi dal posto di lavoro per il tempo previsto per la terapia, nonchè, all'articolo 2, l'introduzione di un servizio di insegnanti domiciliari per la fascia dell'obbligo scolastico.

Il disegno di legge n. 2546 si propone obiettivi sostanzialmente analoghi, seppure attraverso strumenti parzialmente diversi. In particolare, gli articoli 1 e 2 riconoscono ad entrambi i genitori la facoltà di astenersi dal lavoro per assistere il bambino affetto da malattie di lunga durata, fino al compimento dell'ottavo anno di età e con diritto di conservazione del posto di lavoro. L'articolo 3 consente ad entrambi i genitori la possibilità di avvalersi di un'anticipazione del trattamento di fine rapporto e del prolungamento dell'età pensionabile. L'articolo 4 demanda alle regioni il compito di realizzare spazi idonei alle attività educative e ludiche, consentendo ai bambini ammalati di usufruire di servizi di insegnanti domiciliari durante la fascia dell'obbligo scolastico. L'articolo 5 consente ai genitori di avvalersi di un'anticipazione mensile per compensare la riduzione del trattamento economico cui sono soggetti. L'articolo 6, infine, prevede una copertura finanziaria che il Fondo sanitario nazionale dovrà trasferire proporzionalmente alle Regioni.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 21,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Intervengono Federico Palomba, Presidente della regione Sardegna, Salvatore Sanna, Italo Masala e Pietro Pittalis, componenti del consiglio regionale della Sardegna; Oskar Peterlini, Presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, Tarcisio Grandi, Presidente della regione Trentino-Alto Adige, Luis Durnwalder, Presidente della provincia autonoma di Bolzano, e Carlo Andreotti, Presidente della provincia autonoma di Trento.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B40^a, 0009^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dell'audizione sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento della Camera.

Così rimane stabilito.

Audizione del presidente della regione Sardegna e di una delegazione del consiglio regionale sardo sulle prospettive di riforma dello statuto speciale per la Sardegna

(R047 000, B40^a, 0004^o)

Il Presidente Mario PEPE, nell'introdurre i temi dell'audizione, esprime il convincimento che la Commissione, al di là di alcuni aspetti di dettaglio concernenti i poteri da riconoscere in materia di eleggibilità e incompatibilità, possa esprimere un indirizzo favorevole alla modifica

dello statuto della Sardegna nel senso indicato dal disegno di legge di iniziativa del consiglio di quella regione.

Italo MASALA, *Presidente del gruppo di alleanza nazionale nel consiglio regionale della Sardegna*, ricorda che la proposta di legge in discussione non solo ricalca quanto a suo tempo proposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, ma risponde anche ad una esigenza fortemente sentita dalle forze politiche locali per assicurare una effettiva autonomia statutaria alla regione Sardegna. Per quanto concerne l'osservazione del deputato Migliori, nella seduta del 10 giugno scorso, in ordine alla possibilità di attribuire alla regione uno specifico potere legislativo in materia di incompatibilità ed ineleggibilità, ritiene effettivamente opportuno riconsiderare la questione per quel che riguarda l'ineleggibilità, mentre le cause di incompatibilità a suo giudizio devono essere attribuite alla competenza regionale.

Salvatore SANNA, *Presidente della I commissione permanente del consiglio regionale della Sardegna*, sottolinea che l'iniziativa di legge costituzionale tesa alla modifica dello statuto sardo è il frutto di un'unità di intenti raggiunta nell'ambito del consiglio regionale in conseguenza sia dei primi esiti dei lavori della Commissione per le riforme costituzionali, sia di un effettivo spirito di autonomia maturato all'interno dei vari gruppi consiliari. Conferma, quindi, anche a nome del gruppo progressista-federativo del consiglio regionale, l'attualità della proposta e la necessità di una sua rapida approvazione.

Pietro PITTALIS, *Presidente del gruppo di forza Italia nel consiglio regionale della Sardegna*, facendo riferimento agli aspetti evidenziati dallo stesso relatore in Commissione, senatore Murineddu, si sofferma sulle conseguenze negative determinate dall'attuale sistema elettorale, che ha comportato il susseguirsi di ben cinque governi regionali in quattro anni di legislatura. Chiede quindi che il Parlamento proceda celermente, prendendo atto della convergenza di tutte le forze politiche locali sulla richiesta.

Federico PALOMBA, *Presidente della regione Sardegna*, dichiara di sostenere la proposta avanzata dal consiglio regionale, che riveste una particolare urgenza in connessione con le elezioni regionali che avranno luogo nella prossima primavera. Egli rileva che il vincolo del sistema elettorale proporzionale ha determinato una eccessiva frammentazione di forze politiche e una conseguente variabilità degli assetti di governo, creando rilevanti problemi di stabilità. Auspica quindi una rapida approvazione del disegno di legge costituzionale che consenta al consiglio regionale di varare in tempo utile una nuova legge elettorale.

Il senatore Giovanni Pietro MURINEDDU ribadisce la necessità, già dichiarata in sede di relazione alla Commissione, di procedere nell'*iter* con la massima celerità, al fine di scongiurare il pericolo

che si riproponga nella prossima legislatura regionale la situazione di instabilità che ha caratterizzato quella attuale.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, nel condividere pienamente la proposta del consiglio regionale sardo, dichiara il suo personale impegno, anche in qualità di componente della 1^a Commissione permanente del Senato, per il tempestivo varo della legge costituzionale di modifica dello statuto sardo.

Italo MASALA, *Presidente del gruppo di alleanza nazionale nel consiglio regionale della Sardegna*, precisa che la legge costituzionale dovrebbe essere approvata definitivamente entro la fine dell'anno al fine di consentire al consiglio regionale di discutere ed approvare in tempo utile una nuova legge elettorale.

Il deputato Riccardo MIGLIORI, nel ricordare che la sua proposta di audizione degli esponenti della regione Sardegna ha inteso realizzare un confronto utile con la Commissione in uno spirito di collaborazione e di rispetto per l'assemblea regionale sarda, dichiara che il gruppo di alleanza nazionale è impegnato ad accelerare il più possibile i tempi di approvazione del disegno di legge costituzionale.

Il senatore Ivo TAROLLI dichiara a sua volta l'impegno del centro cristiano democratico per realizzare un potenziamento dell'autonomia statutaria della Sardegna, secondo una logica che si colloca, del resto, nello spirito delle proposte della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Il senatore Vittorio PAROLA dichiara che anche i democratici di sinistra appoggeranno la proposta, sottolineando come una maggiore stabilità del governo regionale della Sardegna non possa che giovare all'intero Paese.

Il senatore Armin PINGGERA, in quanto eletto in una regione a statuto speciale, condivide anch'egli l'aspirazione della Sardegna ad avere una legge elettorale adeguata alle sue peculiari caratteristiche.

Il deputato Daniele FRANZ, richiamandosi all'esperienza del Friuli-Venezia Giulia, esprime preoccupazione per il rischio che non si addivenga ad una adeguata riforma del sistema elettorale, che a suo avviso dovrebbe indirizzarsi sulla base di una esplicita indicazione di tipo maggioritario.

Il senatore Guido DONDEYNAZ si associa alle considerazioni espresse dal senatore Pinggera.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14,15, è ripresa alle 14,20.

Audizione dei presidenti del consiglio e della giunta regionale del Trentino-Alto Adige e dei presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano sulle prospettive di modifica dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige per la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca

(R047 000, B40^a, 0005^o)

Il Presidente Mario PEPE introduce il tema dell'audizione e dà la parola al senatore Armin PINGGERA, che, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di integrare l'ambito dei soggetti da ascoltare nell'incontro informale che si terrà domani prevedendo anche l'audizione di alcuni sindaci di comuni ladini.

Su tale richiesta conviene la Commissione, purchè l'invito sia esteso a tutti i sindaci di comuni ladini.

Luis DURNWALDER, *Presidente della provincia autonoma di Bolzano*, sottolinea che con il disegno di legge costituzionale S. 3308 si intende compiere un atto di giustizia verso il gruppo linguistico ladino, consentendo ad esso la possibilità di accedere alle cariche di presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e del consiglio provinciale di Bolzano, cariche dalle quali risulta attualmente escluso. Viene inoltre prevista la possibilità per i ladini di far parte della giunta regionale e di quella provinciale di Bolzano. Più in generale, da un lato si è inteso estendere il principio di uguaglianza nell'ambito della provincia di Trento a favore delle popolazioni ladine e dei cimbri e mocheni, dall'altro si è sostanzialmente migliorata la posizione dei ladini nella provincia di Bolzano. Egli osserva che sarebbe stato auspicabile prevedere, nel caso in cui non vi siano almeno due consiglieri del gruppo linguistico ladino, la possibilità di nominare nella giunta provinciale di Bolzano un assessore esterno appartenente a tale gruppo. Poichè peraltro una tale modifica del testo, pur opportuna, rallenterebbe l'*iter* di approvazione, ritiene che il testo del disegno di legge possa essere approvato così come licenziato dalla Camera dei deputati.

Tarcisio GRANDI, *Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige*, rileva come, dopo anni di interventi normativi a favore delle minoranze linguistiche, si sia realizzata nella regione una positiva convivenza tra i diversi gruppi, al punto che oggi si guarda al Trentino-Alto Adige come ad un modello da imitare. Nel sottolineare l'urgenza di approvare rapidamente il disegno di legge, egli peraltro si sofferma sull'opportunità di talune modifiche da apportare al testo nel caso in cui il Senato ritenesse di emendarlo; oltre a suggerire una più puntuale formulazione dell'articolo 1 in tema di misure di promozione della tutela e cultura della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra del Trentino, ritiene che per quanto concerne l'articolo 4, sarebbe opportuno specificare che la garanzia della rappresentanza della giunta regionale è assicurata al gruppo linguistico ladino-dolomitico.

Oskar PETERLINI, *Presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*, sottolinea l'importanza di portare a termine l'iter del disegno di legge costituzionale già approvato dalla Camera dei deputati. Peraltro, giudica opportune talune precisazioni. Per quanto riguarda l'articolo 2, il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige si era espresso per la riserva di un apposito seggio a tutte le minoranze linguistiche del Trentino e non a favore dei soli ladini della provincia di Trento. La formulazione contenuta nel disegno di legge di iniziativa della regione Trentino-Alto Adige rispecchia, a suo avviso, anche la storia dell'autonomia trentina, che ebbe a fondamento nel 1948 proprio la presenza di gruppi di lingua tedesca nella provincia di Trento. Tali insediamenti, situati nella valle di Fersina e nel comune di Luserna, sono da tempo soggetti a un progressivo spopolamento dovuto a motivi giuridici ed economici. Quanto da lui osservato non deve comunque intralciare l'approvazione del disegno di legge.

Carlo ANDREOTTI, *Presidente della provincia autonoma di Trento*, osserva come sia in Trentino che nel Sud-Tirolo sia ampiamente condivisa la necessità di tutelare tutte le minoranze linguistiche. Con il disegno di legge n. 3308 si pone fine alla condizione di «minorità» dei ladini del Trentino, ma non si realizza una tutela piena dei mocheno-cimbri, peraltro di consistenza numerica minore. Anch'egli ritiene che sarebbe stato possibile riservare un seggio del consiglio regionale alle minoranze linguistiche del Trentino e non ai soli ladini. Esprime perplessità invece sull'articolo 4, con il quale si realizzerebbe una sorta di elezione diretta dell'assessore ladino; inoltre, poichè saranno due i ladini eletti in consiglio, si porrà un problema di eccesso di cariche da assegnare agli stessi. Del resto, la formulazione dell'articolo 4 risulta contraddetta da quella dell'articolo 7, in cui si prevede non già un obbligo, ma una mera facoltà di rappresentanza nella giunta provinciale di Bolzano del gruppo linguistico ladino. Condivide peraltro l'esigenza di una rapida approvazione, anche se questa non potrà rivelarsi utile nella prospettiva delle elezioni che si terranno nel prossimo autunno.

Luis DURNWALDER, *Presidente della provincia autonoma di Bolzano*, interviene per ricordare che l'articolo 4 del disegno di legge S. 3308 riproduce il testo approvato dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Il senatore Ivo TAROLLI, pur riconoscendo che il disegno di legge n. 3308 costituisce un passo avanti, ritiene che esso non affronti diversi problemi. A suo avviso, se si intende realizzare pienamente il rispetto delle minoranze linguistiche, è necessario riconoscere ad esse un diritto incondizionato a far parte degli organi esecutivi. Inoltre, non comprende la differenziazione, sul piano del sistema elettorale, prevista per i ladini del Trentino, che avranno un proprio collegio nell'ambito di quello provinciale, a differenza dei ladini dell'Alto Adige, che oltretutto sono più numerosi. Esprime, infine,

perplessità sull'articolo 9, che equipara i ladini ai mocheni e cimbri, pur non costituendo questi ultimi un vero gruppo linguistico.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, nel sottolineare la necessità di valorizzare tutte le identità linguistiche, anche di piccole dimensioni, che non contraddicono, ma si integrano nel contesto dell'identità nazionale, condivide l'ispirazione del disegno di legge tesa a valorizzare e ad equiparare i ladini del Trentino e dell'Alto Adige. Quanto ai gruppi mocheno-cimbri, ricorda che vi è un'apposita legge provinciale che li tutela proprio sotto il profilo linguistico. In ordine a possibili contraddizioni contenute nel testo del disegno di legge, spetterà alla commissione di merito valutare l'opportunità di modificare il testo.

Il senatore Armin PINGGERA registra con soddisfazione l'impegno del Parlamento a riconoscere e valorizzare le minoranze linguistiche. Il dato generalmente condiviso è comunque quello di non ritardare l'*iter* del disegno di legge 3308. Del resto, le asserite contraddizioni sono a suo avviso soltanto apparenti.

Il deputato Riccardo MIGLIORI osserva che il confronto realizzatosi con gli esponenti del Trentino-Alto Adige si è dimostrato assai opportuno perchè si è incentrato su un testo ormai definito. In merito alla questione più volte sollevata del pericolo di ritardi nell'approvazione, egli fa notare che nessuno ha mai denunciato condotte ostruzionistiche o dilatorie, in quanto sono state soltanto formulate, su taluni punti, legittime riserve, il cui fondamento è affiorato anche nel corso degli interventi. Assicura che il suo gruppo terrà nel debito conto le istanze tese ad assicurare tempi certi e rapidi all'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Eugenio DUCA, nel sottolineare l'esito positivo e soddisfacente del lavoro svolto dalla Camera dei deputati, conferma l'impegno del Parlamento a dare una normativa di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche del Trentino-Alto Adige.

Dopo un intervento di Oskar PETERLINI, *Presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*, che ribadisce un complessivo giudizio positivo sul disegno di legge n. 3308, il Presidente Mario PEPE ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B53ª, 0019º)

Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato VENDOLA, il PRESIDENTE, il senatore CENTARO e il deputato MANTOVANO.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE ANNUALE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D) DELLA LEGGE 1º OTTOBRE 1996, N. 509
(A010 000, B53ª, 0001º)

Sulla relazione annuale intervengono quindi il PRESIDENTE, i deputati MANCUSO, VENDOLA, LUMIA, SCOZZARI, MAIOLO e BORGHEZIO, il senatore NOVI e ancora il PRESIDENTE in conclusione.

Viene quindi approvata la Relazione annuale della Commissione.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il deputato MANTOVANO.

Replica il PRESIDENTE.

Viene successivamente rinviato l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE toglie infine la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0032º)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Il Presidente riassume brevemente i temi e l'esito del colloquio che una delegazione della Commissione ha avuto lo scorso venerdì 19 giugno con il Presidente della Repubblica Scalfaro e informa la Commissione anche degli spunti polemici che hanno fatto seguito alla diffusione delle notizie riguardanti l'incontro stesso. Ricorda che da parte del senatore Manca è stata avanzata la richiesta di una specifica sessione dedicata al caso Moro e che da parte di Alleanza Nazionale si insiste perchè si proceda ad una audizione del presidente della Repubblica Scalfaro con le modalità previste dall'articolo 205 del codice di procedura penale.

Egli si dichiara favorevole ad una ampia discussione relativa al caso Moro e ai fatti nuovi che si sono succeduti negli ultimi giorni: in particolare le dichiarazioni che sono state fatte dall'avvocato De Gori, dall'ex ministro Rognoni e dall'onorevole Galloni.

Per quanto riguarda le critiche che sono state avanzate circa la carenza di riservatezza a seguito dell'incontro, dichiara di non avere difficoltà ad ammettere che un diverso atteggiamento sarebbe stato auspicabile, mentre sono intervenute dichiarazioni non opportune da parte di alcuni partecipanti; egli stesso si rammarica di aver espresso delle opinioni e fatto dei commenti.

Prende la parola il senatore GUALTIERI, il quale rileva che già il giorno successivo all'incontro diversi organi di stampa avevano riferito presunte dichiarazioni del presidente Scalfaro e frasi attribuite allo stesso, riportandole fra virgolette. Sarebbe opportuno che la Commissione acquisisse le esatte espressioni usate dal Presidente della Repubblica e che potesse disporre di una verbalizzazione, se questa è stata redatta nell'occasione da funzionari del Quirinale. Si dichiara poi d'accordo sullo svolgimento di una seduta o di una sessione dedicata al caso Moro, ma a condizione che vengano preventivamente acquisite altre utili deposizioni, compresa quella del giudice Priore che alcune settimane addietro ha rilasciato importanti dichiarazioni ad un quotidiano.

Il senatore MANCA lamenta il mancato rispetto da parte di alcuni membri della Commissione del dovuto riserbo a seguito dell'incontro con il Presidente della Repubblica. Insiste poi sulla necessità di una sessione speciale della Commissione dedicata al caso Moro.

Il senatore MANTICA esprime il timore che la Commissione possa essere oggetto di strumentalizzazioni politiche nell'ambito di polemiche estranee ai suoi compiti. Per quanto concerne i necessari approfondimenti sul caso Moro, chiede che l'Ufficio di Presidenza allargato stabilisca un calendario di audizioni da svolgere e fissi le scadenze ed i termini delle indagini dopo aver verificato i tempi necessari. Ad avviso del gruppo di Alleanza Nazionale bisogna procedere all'audizione del Presidente della Repubblica nei termini in cui essa è prevista dal codice di procedura penale. Bisognerà poi audire anche il Presidente del Consiglio e insistere per poter procedere all'audizione dell'onorevole Craxi. L'Ufficio di Presidenza allargato dovrà anche prendere in considerazione la necessità di programmare le attività di indagine da svolgere relativamente al caso Ustica, dopo aver dichiarato conclusa l'esperienza del Gruppo di lavoro a suo tempo costituito.

Il PRESIDENTE, a conclusione del dibattito, assicura che già nella prossima settimana sarà convocata un'apposita riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato, con l'obiettivo di integrare opportunamente il programma delle attività di indagine sul caso Moro. Quanto al caso Ustica, sarà lo stesso Ufficio di Presidenza a valutare le iniziative necessarie. Il Presidente, dopo aver riassunto i termini sostanziali delle dichiarazioni rese dal presidente Scalfaro, assicura che inoltrerà la richiesta della verbalizzazione - ove esistente - dell'incontro con la delegazione della Commissione stragi. Per quanto concerne la possibilità di raccogliere la deposizione del Capo dello Stato ai sensi del vigente codice di procedura penale, oggetto di una specifica proposta di alcuni esponenti di Alleanza Nazionale, egli ribadisce anche in questa sede le sue riserve sulla praticabilità giuridica della proposta medesima.

INCHIESTA SUGLI SVILUPPI DEL CASO MORO: AUDIZIONE DEL PROFESSOR ALBERTO CLÒ
(A010 000, B55^a, 0001^o)

(Viene introdotto il professor Alberto Clò).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del professor Alberto Clò nell'ambito dell'inchiesta sugli sviluppi del caso Moro.

Il professor CLÒ svolge un intervento introduttivo e risponde, quindi, ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori MANCA, MANTICA, DE LUCA Athos e CASTELLI e dai deputati SARACENI e FRAGALÀ.

Il Presidente PELLEGRINO, ringrazia e il professor Clò, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 23,15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 GIUGNO 1998

128^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 12,30.

(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

(Parere alla 13^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un decreto-legge relativo agli interventi conseguenti ai recenti disastri franosi in Campania. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 1, comma 1, prevede che le autorità di bacino e le regioni adottino i piani stralcio idrogeologici entro il prossimo 31 dicembre, assegnando risorse aggiuntive per 100 miliardi di lire. Occorre considerare, peraltro, che in caso di inattuazione, è previsto il potere sostitutivo del Governo. Al riguardo, precisa che nella relazione tecnica non è quantificato l'onere finanziario derivante da tali disposizioni. Sarebbe opportuno, pertanto, acquisire dal Tesoro elementi informativi in merito, anche al fine di stabilire con quali risorse dovrebbe essere attivato l'eventuale potere sostitutivo.

Il comma 5 del medesimo articolo attribuisce alle regioni il compito di definire un piano di intervento ed eventualmente di delocalizzazione per gli immobili a rischio, nel quale devono anche essere previsti incentivi per i proprietari, entro i limiti finanziari di cui ai proventi del demanio idrico. Anche in questo caso, sarebbe opportuno acquisire elementi in ordine alla prevedibile quantificazione degli oneri, tenuto conto della finalità prevista per le risorse di cui all'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Nella stessa norma è previsto che i terreni di risulta siano acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni: sul punto, occorrerebbe accertare l'insussistenza di oneri finanziari per i comuni stessi.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce che le regioni costituiscano e rendano operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale, già previsti dalle legge n. 183 del 1989; al riguardo, sarebbe opportuno conoscere le disponibilità finanziarie delle regioni per questa finalità. Il comma 3 dello stesso articolo 2 autorizza le autorità di bacino al completamento delle piante organiche con le modalità e nei limiti di cui al collegato alla finanziaria per il 1998: dovrebbe al riguardo chiarirsi la applicabilità di tali disposizioni alle autorità di bacino e la compatibilità di tali assunzioni con gli obiettivi indicati dalla stessa legge collegata. Il comma 4 consente, inoltre, rimodulazioni delle dotazioni organiche sui cui effetti finanziari sarebbe opportuno uno specifico approfondimento. L'articolo 2, comma 6, autorizza l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ad attivare rapporti di collaborazione diretta e attraverso personale distaccato da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e società private. Occorrerebbe, al riguardo, assumere informazioni sulle disponibilità di bilancio dell'Agenzia, che costituiscono il limite per l'esercizio di tale facoltà, nonché chiarimenti in ordine agli oneri indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche su cui continua a gravare il costo del personale comandato.

L'articolo 4, comma 3, prevede risarcimenti per le imprese danneggiate: l'onere conseguente è stimato in 30 miliardi di lire, cui si provvede mediante mutui della regione Campania; alla copertura degli oneri di ammortamento contribuisce il dipartimento della protezione civile per un ammontare di 4 miliardi annui. Non rilevano osservazioni da formulare su tale disposizione, in quanto il meccanismo di quantificazione dei finanziamenti attribuisce flessibilità nelle erogazioni, anche se sarebbe opportuno acquisire elementi sulla quantificazione stimata. Segnala, infine, l'articolo 7, comma 3, di modifica della legge n. 266 del 1997: occorrerebbe, al riguardo, acquisire elementi in ordine all'attuazione dell'articolo 17 comma 4 della medesima legge.

La copertura finanziaria del provvedimento è assicurata da un taglio orizzontale del fondo speciale di parte capitale (relativo quindi a tutti gli accantonamenti previsti dalla legge finanziaria e non ancora impegnati alla data del 3 giugno 1998), dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 305 del 1989 e dalla utilizzazione dell'accantonamento del Tesoro del fondo speciale di parte corrente. Per ulteriori oneri concernenti il patrimonio storico-artistico della regione Campania, altri interventi urgenti indifferibili, nonché per i maggiori oneri

sostenuti per il sisma avvenuto nelle regioni Marche e Umbria, si prevede, per complessivi 100 miliardi, mediante utilizzazione della quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF relativa al 1998. Occorrerebbe valutare la congruità di tale modalità di copertura per la parte relativa al sisma del 1997.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che l'assegnazione di ulteriori risorse alle regioni pari a lire 100 miliardi, per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, si configura come un tetto di spesa per la realizzazione dei relativi interventi; l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo, nel caso di inadempienza delle regioni o delle autorità di bacino, non comporta ulteriori oneri, poichè si tratterebbe di attività cui, in quanto già previste dall'articolo 4 della legge n.183 del 1989, si farebbe fronte con le risorse ordinarie di bilancio. Per quanto riguarda il comma 5 del medesimo articolo, l'adozione del piano per l'adeguamento delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private avviene nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dai proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico; si configura, pertanto, come un tetto di spesa che potrà essere quantificato dalle competenti regioni soltanto in seguito all'effettivo introito dei citati proventi. La fattispecie relativa al passaggio al patrimonio indisponibile dei comuni dell'area di risulta è analoga a precedenti disposizioni legislative in materia e i comuni possono provvedervi con le ordinarie risorse di bilancio. In relazione all'articolo 2, comma 3, precisa che le autorità di bacino di rilievo nazionale sono strutture appartenenti alle Amministrazioni centrali e, pertanto, rientrano nel contingente di cui alla legge n. 449 del 1997; conferma, inoltre, consegnando la relativa quantificazione, che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, comportano oneri complessivamente pari a 30 miliardi. In relazione all'utilizzabilità delle risorse dell'8 per mille per le ulteriori esigenze dei territori delle regioni Marche e Umbria, ricorda che la crisi sismica, iniziata nel settembre del 1997, si è protratta nei mesi successivi fino ad interessare anche l'esercizio 1998.

Il senatore MORANDO osserva che il rappresentante del Tesoro ha fornito risposte esaurienti su alcune delle questioni sollevate dal relatore. Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, dopo aver ricordato che esistono nei bilanci delle regioni risorse stanziare e non utilizzate per la realizzazione dei piani stralcio, sottolinea che il fondamento finanziario dei poteri sostitutivi è individuabile nelle risorse attivate; è opportuno, peraltro, valutare se esplicitare il collegamento tra poteri sostitutivi e risorse già assegnate. Per quanto riguarda il comma 5, le agevolazioni sono erogabili nei limiti dei proventi derivanti dal demanio idrico e quindi si tratta di un tetto di spesa. La considerazione che gli eventi sismici nell'Umbria e nelle Marche sono proseguiti anche nel corso del 1998, infine, conferma, a suo avviso, l'utilizzabilità delle risorse dell'8 per mille.

Il presidente COVIELLO fa presente che sono state avanzate perplessità sulla idoneità delle risorse disponibili delle regioni per il completamento dei piani stralcio; dopo aver ricordato che eventuali divergenze nella valutazione delle risorse disponibili tra Tesoro e regioni potrebbe derivare da aspetti definatori degli impegni di spesa, ritiene opportuno rinviare il parere sul provvedimento, al fine di consentire al Governo di fornire ulteriori elementi, in particolare sull'articolo 1, comma 1.

La Sottocommissione accoglie la proposta del Presidente. Il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è pertanto rinviato.

(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta del disegno di legge comunitaria per il 1998. Per quanto di competenza, segnala che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 - all'interno dei criteri per l'attuazione della delega legislativa prevista - stabilisce che le eventuali spese aggiuntive siano poste a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Sarebbe opportuno acquisire elementi informativi dal Tesoro in ordine alle eventuali implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, che stabilisce limiti e maggiorazioni retributive per il lavoro notturno e dall'articolo 10, che prevede la realizzazione di opere per la interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva che gli eventuali oneri conseguenti dall'applicazione dell'articolo 9, che stabilisce limiti e maggiorazioni retributive per il lavoro notturno, saranno valutati e coperti nell'ambito delle disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva. Per quanto riguarda l'articolo 10, fa presente che gli investimenti per la realizzazione del sistema dell'Alta velocità trovano i relativi finanziamenti nel quadro delle risorse definito dal Contratto di programma 1994-2000. Pertanto le eventuali implicazioni finanziarie per la realizzazione di opere per la interoperabilità devono considerarsi finanziate nei limiti degli stanziamenti già iscritti nel bilancio dello Stato.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(3312) Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE, dopo aver illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, segnala che la relazione tecnica dell'articolo 1, di

incremento delle dotazioni organiche, sembra richiedere alcuni approfondimenti, come viene evidenziato nella nota del Servizio del bilancio; in particolare, occorrono elementi sulle decorrenze delle assunzioni o delle promozioni, sulle previsioni di spesa a regime, sulle spese relative alla mensa e vestiario, anche dopo il primo esercizio di assunzione. Sarebbe, inoltre, opportuno esplicitare, per le assunzioni di cui al comma 4, il rinvio ai fini della copertura, alle procedure previste dalla legge n. 449 del 1997.

In ordine all'articolo 2, che aumenta di due unità la composizione della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti, la relazione tecnica specifica che il maggior onere, valutato in 25 milioni annui, viene compensato dalla minore spesa dovuta ad una durata inferiore dei tempi di lavoro delle commissioni; segnala che l'aumento di due unità riguarda medici specialisti, la cui attività sembra ulteriore rispetto agli ordinari accertamenti sanitari.

Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni sull'arruolamento dei vigili volontari ausiliari, la relazione tecnica specifica che esso non comporta maggiori oneri, in quanto il trattenimento in servizio avviene nell'ambito delle dotazioni organiche; occorre segnalare che le ampie vacanze di organico delle attuali dotazioni potrebbero implicare un incremento di spesa. Inoltre, viene previsto che i vigili del fuoco ausiliari frequentino un corso della durata di 3 mesi (comma 2) e che gli ausiliari trattenuti in servizio frequentino un corso di formazione (comma 6). Appare, quindi necessario un approfondimento degli effetti finanziari dell'articolo 3. Appare opportuno inoltre precisare, all'articolo 4, che le nuove funzioni dovrebbero essere espletate nell'ambito delle dotazioni esistenti, e acquisire chiarimenti sulle eventuali implicazioni finanziarie degli articoli 6 (comma 2) e 8 (comma 2).

Segnala, infine, che l'istituzione in via legislativa di un capitolo di bilancio effettuata all'articolo 11, non appare coerente con la recente riforma del bilancio dello Stato; sarebbe utile, peraltro, acquisire elementi informativi sulla natura del fondo a disposizione che si intende creare, anche in relazione ai precedenti esistenti e alla più generale disciplina contabile dei fondi di riserva.

Il sottosegretario CAVAZZUTI chiede il rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di fornire una adeguata risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3314) *Iniziativa e manifestazioni per la celebrazione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, già approvato dalla Camera, prevede la istituzione di un comitato, con relativo

ufficio di segreteria, per la promozione e il coordinamento delle manifestazioni per la celebrazione del cinquantenario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Per quanto di competenza, segnala che la relazione tecnica non quantifica oneri concernenti rimborsi spese o compensi per i componenti del suddetto comitato e dell'ufficio di segreteria, ad eccezione di quelli per eventuale lavoro straordinario; occorrerebbe, pertanto, chiarire che il riferimento a tali oneri, contenuto al comma 1 dell'articolo 2, deve intendersi nei limiti di spesa previsti. Sempre l'articolo 2, inoltre, stabilisce deroghe alle norme di contabilità; sul punto, la Commissione Bilancio della Camera ha formulato parere favorevole osservando che tale deroga può essere consentita, in via eccezionale e straordinaria, solo nel caso in cui venga accertata la sua assoluta necessità in relazione alla esigenza che il comitato possa operare in tempo utile.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che gli oneri relativi ai rimborsi spese trovano copertura nell'ambito delle risorse attivate dal provvedimento stesso.

La Sottocommissione su proposta del relatore esprime quindi parere di nulla osta, nel presupposto che le spese per rimborsi e compensi siano ricomprese nell'ambito delle risorse attivate dal provvedimento e osservando che la deroga alle norme di contabilità può essere consentita in via eccezionale e straordinaria, tenendo conto della sua indispensabilità ai fini dell'operatività del Comitato.

(3149) Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta di un disegno di legge di ratifica di intese internazionali sull'uso delle mine, già approvato dalla Camera. Per quanto di competenza, non rileva osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3232) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge di ratifica di un accordo di collaborazione culturale e scientifica con la

Repubblica lettone, già approvato dalla Camera. Per quanto di competenza, non rileva osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3187) Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 27 maggio, aveva rinviato l'esame del disegno di legge per acquisire elementi informativi in ordine agli effetti finanziari degli articoli 4 (comma 2), 8 e 9. Le indicazioni fornite dal rappresentante del Governo consentono di superare le perplessità sollevate in relazione agli articoli 8 e 9. La relazione tecnica trasmessa sull'articolo 4, comma 2, rinvia, peraltro, alla quantificazione redatta in occasione della legge n.238 del 1997, che autorizzava, limitatamente al 1997, le spese che ora vengono rese permanenti; al riguardo, segnala che sarebbe stato più opportuno procedere ad una nuova quantificazione degli oneri che aggiornasse, sulla base di quanto avvenuto nel corso del 1997, le ipotesi utilizzate nella quantificazione (tassi di mortalità, percentuale dei soggetti che contraggono più di una malattia, ed altre).

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma la validità della relazione tecnica già trasmessa.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 13,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione. (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo*

stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).

- DEBENEDETTI – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE – Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TAROLLI – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri – Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI – Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).

X. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove provincie (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti (3217).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288).

II. Esame del disegno di legge:

- Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria (3053-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici (n. 272).
- Schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (n. 275).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VALENTINO ed altri. - Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione delle direttive 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (n. 267).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (3119).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (*International Development Association*) (3216).
- Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (3314) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996 (3232) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi *laser* accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati (3149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).

- ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 15

Procedure informative

- Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Giarda sul monitoraggio del fabbisogno nei settori di spesa.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite*).
- CUSIMANO ed altri. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri*).
- SERENA. – Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. – Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166) (*Rimessi il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. – Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (2793-B/bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato - nella parte stralciata - dalla Camera dei deputati*)

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni (n. 73).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (n. 74).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Università di Varese-Como (n. 273).

- Schema di decreto interministeriale sulla determinazione della consistenza numerica del personale del comparto scuola alla data del 31 dicembre 1999 (n. 277).
- Schema di provvedimento di riparto delle somme di cui al capitolo 2110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1998 concernente «Somme da erogare ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 279).
- Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 282).
- Schema di decreto ministeriale recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (n. 283).
- Schema di decreto ministeriale recante criteri di ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, nonché sperimentazione di modelli efficaci di integrazione (n. 284).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni (3274).

Procedure informative

Comunicazioni del Governo sui tempi e le modalità di attivazione dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 10,30 e 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria (3053-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla spesa, sui costi e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali: seguito dell'audizione del Commissario straordinario dell'INEA.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CAPONI. - Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo (1063).
- BARRILE ed altri. - Disciplina della professione di guida subacquea (2080).

In sede referente

- I. Esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:
 - WILDE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).
 - Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonchè sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACONI. - Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).
 - PIERONI ed altri. - Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 14,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: esame dello schema di documento conclusivo.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799) (*Limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998*).
 - SMURAGLIA ed altri. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 14,30 e 20,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazio-

ne e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (3299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (n. 260).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 8,30 e 15

Procedure informative

- I. Indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: audizioni della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e del Ministro della funzione pubblica.
- II. Comunicazioni di rappresentante del Governo sul riassetto delle competenze ministeriali sulla difesa del suolo.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - GIOVANELLI ed altri. - Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).
 - SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).
 - II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (3352).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).

II. Esame dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BEDIN ed altri - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- BOCO ed altri - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (n. 269) (*All'esame, per il parere al Governo, della 12^a Commissione permanente*).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 97/2/CE recante norme minime per la protezione dei vitelli (n. 270) (*All'esame, per il parere al Governo, della 12^a Commissione permanente*).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 95/25/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie

bovina e suina (n. 271) (*All'esame, per il parere al Governo, della 12^a Commissione permanente*).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: dibattito conclusivo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 13

I. Seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (S. 3163).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale:

- CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (S. 2073).
 - TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (S. 2440).
 - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (S. 3308) (*Approvato, in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 13

Audizione del dottor Luca Ramacci, sostituto procuratore presso la procura di Venezia.

Seguito dell'esame della proposta di relazione relativa alle regioni Liguria e Piemonte.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 18

Esame dell'attività svolta dagli enti di previdenza ed assistenza sociale dal 1994 al 1997.

- Sull'attività generale.
 - Su ENPAIA.
 - Su ONAOSI.
 - Su Fondo agenti spedizionieri corrieri.
 - Su ENPAV.
 - Su ENPAM.
 - Su Cassa ragionieri periti commerciali.
 - Su INARCASSA.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 13

Esame dello schema di regolamento recante ulteriori disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 24 giugno 1998, ore 14

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui rapporti tra Ministro delle finanze e società concessionaria dei servizi informatici (SOGEI):

- Audizione del professor Stefano Rodotà, garante per la protezione dei dati personali.
-